

Egregio Signore, Gentile Signora,

il presente Documento Informativo (di seguito per brevità anche "Documento"), rivolto ai Clienti ed ai potenziali Clienti di BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini SpA (di seguito, per brevità, anche "Banca") è redatto ai sensi del Regolamento Intermediari CONSOB n. 16190 del 29/10/2007.

Scopo del Documento è fornire informazioni sulla Banca e i servizi di investimento da questa offerti, nonché, tra l'altro, sulla natura e rischi dei prodotti e degli strumenti trattati.

Copia aggiornata del presente Documento è disponibile per la consultazione sul sito internet della Banca www.bancacarim.it ed è inoltre disponibile presso i locali della Banca aperti al pubblico. La Banca porta a conoscenza dei Clienti e dei potenziali Clienti le modifiche rilevanti del presente Documento.

BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini SpA

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LE SEGUENTI SEZIONI E ALLEGATI:

1. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI ALLA CLIENTELA	pag. 1
2. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO ...	2
3. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE	3
4. INFORMAZIONI IN MERITO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	4
5. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	5
6. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO FISCALE DEI PRINCIPALI STRUMENTI FINANZIARI	5
7. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI	5
8. INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI	7
9. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI	7
10. TERMINI DEL CONTRATTO	7
Allegato 1. – Documento Informativo sui rischi degli strumenti finanziari	9
Allegato 2. – Strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini	16

1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI ALLA CLIENTELA

Fornite ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190 del 29/10/2007.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica:	BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A, denominata in forma abbreviata BANCA CARIM S.p.A.
Sede sociale e sede amministrativa:	La Sede sociale è sita in Rimini – Piazza Ferrari, 15 (CAP 47900), telefono 0541/701111, fax 0541/701337, indirizzo internet www.bancacarim.it , indirizzo di posta elettronica carim@bancacarim.it , codice ABI 06285.
Estremi dell'atto costitutivo:	BANCA CARIM, già Ente pubblico creditizio "Cassa di Risparmio di Rimini" fondato nel 1840, è una società per azioni costituita il 13 luglio 1992 ai sensi della legge n.218 del 30 luglio 1990.
Durata della Società:	La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
Legislazione e Foro competente:	La società opera sulla base della legge italiana e della normativa speciale vigente in materia di credito, ivi comprese le istruzioni della Banca d'Italia. In caso di controversia il foro competente è quello di Rimini.
Iscrizione nel Registro delle Imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge:	BANCA CARIM è iscritta: • al Registro delle Imprese c/o CCIAA di Rimini, codice fiscale e Partita IVA n. 00348170101, R.E.A. 248444; • all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5175.5.0. BANCA CARIM aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Garanzia.
Oggetto sociale:	Sulla base di quanto previsto dallo Statuto sociale, la Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti. La Società può compiere qualsiasi attività strumentale o, comunque, connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La Società, conformemente alle vigenti disposizioni normative, può emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in Italia ed all'estero.
Rating:	Il rating assegnato alla Banca dall'agenzia internazionale Standard & Poor's è di BBB- per il debito di medio-lungo termine ed A-3 per il debito di breve termine. L'outlook è stabile.
Vigilanza:	BANCA CARIM è soggetta alla vigilanza prudenziale da parte di Banca d'Italia.
Capitale sociale:	Il capitale sociale di BANCA CARIM ammonta a Euro 117.498.000,00 diviso in n. 23.499.600 azioni del valore nominale di euro 5,00 cadauna.
Soggetto controllante:	BANCA CARIM è controllata per il 70,732% dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.
Azionariato:	La restante quota del capitale sociale è posseduta da circa 7.600 soci privati, nessuno dei quali, singolarmente, detiene più del 2% del capitale sociale.
Soggetti controllati:	BANCA CARIM, dal punto di vista giuridico, è la controllante, rispettivamente, del Gruppo Credito Industriale Sammarinese S.p.A., una delle principale banche storiche della Repubblica di San Marino, e della CORIT – Riscossioni Locali S.p.A., società attiva nella riscossione dei tributi.
Patrimonio di vigilanza:	Il patrimonio di vigilanza di BANCA CARIM, alla data del 31 dicembre 2006, è pari a Euro 386.432.254,09
Consiglio di Amministrazione:	Il consiglio di amministrazione di BANCA CARIM, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, è composto da: Giuliano Ioni (Presidente), Bruno Vernocchi e Gianluca Spigolon (Vice Presidenti), Attilio Battarra, Fabio Bonori, Alduino Di Angelo, Vincenzo Leardini, Giancarlo Mantellato, Franco Paesani, Paolo Salvetti e Claudio Semprini Cesari.

BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini SpA – Sede Legale: 47900 RIMINI Piazza Ferrari, 15
 Registro delle Imprese di Rimini n. 13899 - Partita IVA e Codice Fiscale 00205680408

Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Creditizio BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini SpA – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Codice ABI 06285.1 – Indirizzo Internet www.bancacarim.it – Posta elettronica carim@bancacarim.it

LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUO' COMUNICARE CON LA BANCA E RICEVERE DOCUMENTI E METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI

Il cliente può comunicare con la Banca nelle lingue italiana e inglese, la Banca comunica con la propria Clientela in lingua italiana. Le modalità di comunicazione tra BANCA CARIM e i Clienti, relativamente alla prestazione dei singoli servizi di investimento, sono disciplinate nei relativi contratti le cui clausole principali sono riportate nella sezione 10 del presente Documento.

AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO ED ACCESSORI E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

BANCA CARIM, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, offre i servizi di investimento che, qui di seguito, sono brevemente descritti:

- **Ricezione e trasmissione di ordini**

E' il servizio mediante il quale la Banca riceve gli ordini di acquisto e di vendita di strumenti finanziari dal Cliente e li trasmette per la loro esecuzione a un intermediario abilitato alla negoziazione. A questo proposito la Banca si avvale dell'operato di alcuni negoziatori specificamente indicati all'interno della sezione 9 "Strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini";

- **Collocamento (con o senza garanzia) e Distribuzione**

BANCA CARIM svolge il servizio di collocamento (con o senza garanzia) di strumenti finanziari e distribuisce prodotti finanziari (assicurativi e bancari) tramite la rete delle proprie Agenzie su mandato di società terze. Il servizio consiste nella presentazione e proposizione dei prodotti e strumenti finanziari, i cui pertinenti documenti contrattuali sono predisposti dalle predette società. Il servizio prevede anche un'attività di assistenza alla clientela nel periodo successivo al collocamento, nell'osservanza delle disposizioni legislative e in conformità agli accordi stipulati tra la Banca e le società emittenti tali strumenti e prodotti.

- **Esecuzione degli ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio**

E' il servizio mediante il quale la Banca negozia gli strumenti finanziari in relazione ad ordini dei clienti in *contropartita diretta* con gli stessi.

La Banca descrive la propria strategia in materia di esecuzione di ordini su strumenti finanziari nella sezione 9 "Strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini";

- **Gestione di portafogli individuali di investimento**

E' il servizio mediante il quale la Banca gestisce, su base discrezionale e individualizzata, portafogli di investimento che includono uno o più

strumenti finanziari nell'ambito di un mandato conferito dai clienti. La Banca considera *gli obiettivi, l'esperienza, le conoscenze, la propensione al rischio e la situazione finanziaria* del Cliente stesso;

- **Consulenza in materia di investimenti**

La *consulenza in materia di investimenti* concerne la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.

E' possibile richiedere alla Banca, in qualsiasi momento, una copia dei contratti che regolano i suddetti servizi di investimento allo scopo di prendere visione delle norme e condizioni che li disciplinano.

L'Autorità competente che ha concesso tali autorizzazioni è: BANCA D'ITALIA - Via Nazionale 91 - 00184 ROMA, Tel. 06/47921 email@bancaditalia.it.

AUTORIZZAZIONE ALLA INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

La Banca è autorizzata alla prestazione di intermediazione assicurativa, iscritta al RUI al numero: D000027193. L'Autorità competente che ha concesso tale autorizzazione è: ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, Tel. 06/421331 scriv@isvap.it.

INFORMAZIONI AL CLIENTE E RENDICONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA

La Banca fornisce, su base regolare e con sufficiente grado di dettaglio, adeguate informazioni sui servizi prestati ai clienti. Più precisamente:

- ✓ al momento della ricezione di un ordine allo sportello, la Banca rilascia al Cliente un'attestazione contenente i dati identificativi dell'ordine, nonché le eventuali avvertenze in materia di conflitti di interesse, di non adeguatezza / non appropriatezza dell'ordine rispetto al profilo finanziario del Cliente, e, infine, di eventuali incentivi;
- ✓ quanto prima, e, comunque, non più tardi del primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine oppure a quello in cui la Banca ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, la Banca stessa invia al Cliente la nota di conferma scritta contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra gli altri, il giorno e l'orario di esecuzione, la tipologia dell'ordine, l'identificativo della sede di esecuzione, la quantità, il prezzo unitario, l'importo complessivo delle commissioni e spese. Nell'ipotesi di un'operazione in cui lo strumento finanziario trattato prevede il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, la nota di conferma viene inviata entro il primo giorno lavorativo successivo alla determinazione del tasso di cambio che, di norma, avviene il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti alla presenza di eventuali giorni festivi sul mercato dei cambi;
- ✓ nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio), le varie informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa vigente nonché dai regolamenti adottati dalle società stesse;
- ✓ su specifica richiesta del Cliente, la Banca fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine;
- ✓ nel caso in cui l'operatività abbia ad oggetto strumenti finanziari potenzialmente suscettibili di subire perdite superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari stessi, la Banca comunica, entro la fine del giorno nel quale la soglia è superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno non lavorativo), eventuali perdite che superino la soglia predeterminata convenuta all'atto della stipula del contratto;
- ✓ la Banca invia al Cliente, con periodicità semestrale (al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno) o, a scelta del Cliente, con periodicità mensile o trimestrale, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente informazioni dettagliate riguardo gli strumenti finanziari stessi.

SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI E SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI

BANCA CARIM aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1996 n. 659. Si tratta di un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate, le quali si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura per depositante è pari a *103.291,38 euro*.

La Banca aderisce anche al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dal predetto Regolamento e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento.

POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

Le politiche di gestione dei conflitti di interesse adottate dalla Banca sono illustrate nel documento "Documento Informativo di Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interessi di BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini SpA" riportato in estratto alla sezione 3 del presente Documento. Il documento è comunque disponibile per la consultazione anche sul sito della Banca www.bancacarim.it e presso tutte le filiali della Banca.

POLITICA SULLA TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI

L'indicazione delle strategie della Banca relative alla esecuzione e trasmissione degli ordini nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini e di negoziazione per conto proprio, è riportata nel documento "Documento Informativo di Sintesi sulla politica di esecuzione e di trasmissione degli ordini" di BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini SpA" riportato in estratto alla sezione 9 del presente Documento. Il documento è comunque disponibile per la consultazione anche sul sito della Banca www.bancacarim.it e presso tutte le filiali della Banca.

2. INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

(Fornite ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Intermediari Delibera CONSOB n. 16190 del 29/10/2007)

INFORMAZIONI SUL SUB-DEPOSITO DEI TITOLI E SULLE CORRISPONDENTI RESPONSABILITA' DELLA BANCA

Con riferimento alla custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari del Cliente, BANCA CARIM è espressamente autorizzata dal Cliente stesso a sub-depositare i titoli, anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell'art 80 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e relativa normativa di attuazione, nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa vigente. La Banca informa il Cliente dell'eventuale modifica del sub-depositario con apposita comunicazione scritta o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al Cliente stesso.

Il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai titoli sub-depositati a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub-depositati, secondo le modalità previste dalla società di gestione accentrata.

La Banca è, altresì, autorizzata a sub-depositare i titoli anche presso altri organismi di deposito centralizzato, italiani ed esteri, diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata: detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidare la materiale custodia a terzi.

Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità.

Per i titoli emessi o circolanti all'estero, la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nelle operazioni relative allo svolgimento del servizio di custodia e amministrazione titoli, da società estere sub-depositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste da dette società estere sub-depositarie.

Solo ed esclusivamente nei casi in cui la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto, la Banca può depositare o sub-depositare i beni della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari. Relativamente ai titoli sub-depositati la Banca rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente.

INFORMAZIONI SU PRIVILEGI E DIRITTI DI COMPENSAZIONE

Privilegi

Il contratto che disciplina i servizi di investimento stabilisce che:

- se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente le sue obbligazioni, la Banca lo diffida a pagare, a mezzo di lettera raccomandata, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, del Codice Civile, procedendo alla vendita, direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato, di un quantitativo di titoli di pertinenza del medesimo Cliente in modo tale da recuperare il credito vantato;
- prima di vendere i titoli, la Banca avverte il Cliente, con lettera raccomandata, del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni;
- la Banca si soddisfa sul netto ricavo della vendita e tiene la somma residua a disposizione del Cliente.

Diritti di compensazione

Il contratto di conto corrente di corrispondenza contiene la disciplina in tema di compensazione legale e volontaria tra Banca e Cliente, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito.

3. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

(Art. 6, comma 2-bis, lett. 1 del TUF Dlgs. 58/1998 – Parte 3 del regolamento congiunto CONSOB e Banca d'Italia del 29/10/2007)

PREMESSA

BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini SpA (in seguito la "Banca") è tenuta ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi. La Banca gestisce i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicura che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Quando le misure adottate non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. La Banca è tenuta ad elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Inoltre, poiché la Banca deve tenere conto anche dei conflitti di interesse connessi al gruppo di appartenenza, tale politica aziendale di gestione dei conflitti deve necessariamente essere elaborata anche in funzione dei conflitti legati alla struttura ed attività del gruppo di appartenenza.

L'obiettivo di questa sezione è quello di descrivere in forma sintetica la strategia seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse conformemente alle regole fissate dal legislatore comunitario e nazionale; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

Alla luce di quanto detto, si espone la politica aziendale cui la Banca si attiene al fine di perseguire il massimo contenimento delle situazioni che generano conflitti di interesse. In particolare, viene data evidenza:

- delle macrocategorie relative alla mappatura delle tipologie di conflitti di interesse rilevanti per la Banca;
- delle misure di gestione adottate dalla Banca al fine di dirimere i conflitti di interesse rilevanti;
- di quelle tipologie di conflitti per cui non è possibile adottare misure organizzative volte alla corretta gestione degli stessi e per cui è necessario fornire adeguata informativa alla clientela (*disclosure*);
- della descrizione delle regole di aggiornamento della *Politica di gestione*.

MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento. Ai fini della rilevazione di tali conflitti, sono state identificate tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dell'Istituto. Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse che possa danneggiare gli interessi del cliente, la Banca considera i seguenti criteri, minimi, se a seguito della prestazione dei servizi, essa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legale di controllo diretto o indiretto:

- ✓ possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- ✓ siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinti da quello del cliente medesimo;
- ✓ abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- ✓ svolgano la medesima attività del cliente;
- ✓ ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni e servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Qui di seguito si riportano le macrocategorie di conflitti di interesse che la Banca ha individuato nella propria operatività:

- Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo. In questa categoria sono compresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro.
- Conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento. In tale categoria sono compresi i conflitti di interesse che possono derivare dall'erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente.
- Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti. In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.
- Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.
- Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.

GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di individuare le misure organizzative e/o normative più appropriate alla gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente, la Banca ha considerato i seguenti fattori:

- la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela;
- il "costo aziendale" delle soluzioni organizzative definite;
- la dimensione e la complessità dell'attività svolta dall'Istituto.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse, svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività della Banca nonché della rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati. Al fine di garantire detta indipendenza, la Banca adotta, laddove appropriato, misure volte a:

- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano in conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- misure volte ad impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto pertinente a distinti servizi, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse;

La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso:

- l'adozione di un efficace modello operativo;
- una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità;
- l'adozione di procedure interne e punti di controllo;
- la disposizione di mirate regole di condotta.

INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Per alcune tipologie di conflitti di interesse la Banca ravvede la necessità di darne adeguata informativa alla clientela in quanto:

- 1) non è stato possibile individuare idonee misure organizzative,
- 2) le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela.

La Banca, preliminarmente all'erogazione del servizio di investimento che origina un conflitto di interesse, consegnerà un'informativa (resa in forma scritta su supporto cartaceo) nella quale verrà descritto in forma sintetica il conflitto che l'operazione genera e la propria politica di gestione dei conflitti.

Tale informativa non costituirà una autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente. La Banca acquisisce di volta in volta una firma del cliente per presa visione di tale informativa. La Banca, su richiesta, mette a disposizione della propria clientela maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse.

AGGIORNAMENTO DELLA POLITICA SUI CONFLITTI

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, la Banca ha definito alcune regole volte a garantire che la politica di gestione dei conflitti sia nel tempo aggiornata al variare delle fattispecie di conflitto di interesse rilevate ovvero di circostanze in grado di inficiare l'efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio ai clienti. La Banca ha deciso di sottoporre a verifica l'intero contenuto della politica medesima e il connesso documento di sintesi per la clientela, con cadenza annuale oppure, ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi di investimento erogati.

IL REGISTRO

La Banca istituisce e aggiorna in modo regolare un registro nel quale riporta, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

4. INFORMAZIONI IN MERITO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

(Art. 6, comma 2-bis, lett. 1 del TUF Dlgs. 58/1998 – Parte 3 del regolamento congiunto CONSOB e Banca d'Italia del 29/10/2007)

La normativa italiana, che ha recepito la Direttiva comunitaria 2004/39/CE (cosiddetta Direttiva MIFID), stabilisce che i clienti delle imprese di investimento vadano classificati in 3 macro-categorie, ad ognuna delle quali corrisponde un differente livello di tutela, ossia:

- 1) **Clienti professionali;**
- 2) **Controparti qualificate;**
- 3) **Clienti al dettaglio (clientela retail).**

I CLIENTI PROFESSIONALI

I clienti professionali sono soggetti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. Ne consegue che, per tali clienti, è previsto un livello di tutela minore. In particolare:

- ✓ il procedimento di valutazione dell'adeguatezza risulta semplificato, mentre la valutazione di appropriatezza può essere omessa;
- ✓ è previsto un livello di informativa limitato (informazioni solo su natura e rischi degli strumenti finanziari offerti dalla Banca: misure poste in essere da BANCA CARIM ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della Clientela: esistenza di eventuali diritti di garanzia o privilegi che la Banca detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi) nonché un livello di reportistica minimale.

Nei confronti dei clienti professionali si applicano, tuttavia, le norme in materia di esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (*best execution*) ed in materia di conflitti di interesse. Si possono distinguere 2 categorie di clienti professionali:

- a) **i clienti professionali di diritto** quali, ad esempio, le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli OICR e le società di gestione di tali organismi, i fondi pensione e le società di gestione di tali fondi, gli enti incaricati della gestione del debito pubblico, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sopranazionali, le imprese di grandi dimensioni (che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti tre criteri dimensionali: totale di bilancio pari a 20 milioni di euro, fatturato netto pari a 40 milioni di euro, fondi propri pari a 2 milioni di euro), ecc.;
- b) **i clienti professionali su richiesta** ossia quei soggetti che sono in possesso di determinati requisiti (devono sussistere almeno due dei seguenti requisiti: 1) svolgimento di operazioni di dimensioni significative sul mercato con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del portafoglio in strumenti finanziari, compresi i depositi in contante, deve superare i 500.000 euro; 3) esperienze lavorative nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti) da poter richiedere di essere trattati come professionali. In ogni caso, la Banca è libera di accettare o meno la richiesta formulata. In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riferimento alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

I clienti professionali che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come "clienti al dettaglio". La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/operazioni/prodotti ovvero i singoli servizi/prodotti/operazioni per i quali si desidera essere trattati quali "clienti al dettaglio".

LE CONTROPARTI QUALIFICATE

Le controparti qualificate sono un sottoinsieme della categoria dei "clienti professionali" e rappresentano gli investitori meno bisognosi di tutela in assoluto. Infatti, alle controparti qualificate si applicano esclusivamente le norme che garantiscono la corretta gestione dei conflitti di interesse. Possono essere classificati quali controparti qualificate solo clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento e servizi accessori collegati ai precedenti.

Le controparti qualificate che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati, in via espressa, come "clienti al dettaglio". La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/operazioni/prodotti ovvero i singoli servizi/prodotti/operazioni per i quali si desidera essere trattati quali "clienti al dettaglio".

Le controparti qualificate che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere, senza l'obbligo di una richiesta scritta, di essere trattati come "clienti professionali" in relazione a determinate tipologie di servizi/operazioni/prodotti ovvero a singoli servizi/prodotti o operazioni.

I CLIENTI AL DETTAGLIO

I clienti al dettaglio (*retail*) sono i soggetti a cui è garantito il massimo livello di tutela e di informativa. In particolare, la MIFID stabilisce che sono clienti al dettaglio tutti coloro che non sono né "clienti professionali", né "controparti qualificate" (categoria residuale).

BANCA CARIM è tenuta, in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento, a fornire a tale tipologia di cliente informazioni circa:

- ✓ la Banca ed i servizi prestati;
- ✓ la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti;
- ✓ le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- ✓ i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari e/o ai servizi prestati;
- ✓ le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali;
- ✓ l'esistenza ed i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che la Banca detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Nei confronti del cliente al dettaglio si applicano tutte le regole di condotta che garantiscono:

- ✓ l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (*best execution*);
- ✓ la completa valutazione di *appropriatezza* e *adeguatezza* delle operazioni in servizi di investimento;
- ✓ la gestione dei conflitti di interesse in capo a BANCA CARIM;
- ✓ la completa reportistica connessa ai servizi di investimento;
- ✓ la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali di entrambe le parti.

Ai clienti al dettaglio è consentito il passaggio alla categoria dei "clienti professionali" nel rispetto di specifiche condizioni predefinite. La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste in favore del cliente al dettaglio. La procedura da seguire per la modifica della categoria di classificazione è la seguente:

- a) richiesta in forma scritta da parte del cliente di essere trattato come "professionale" a titolo generale oppure rispetto ad un particolare servizio/ operazione/strumento o prodotto di investimento;
- b) inoltro al cliente da parte di BANCA CARIM di una nota informativa contenente l'avvertimento che la nuova classificazione come cliente professionale comporta la perdita di alcune tutele;
- c) dichiarazione scritta del cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
- d) verifica da parte di BANCA CARIM della sussistenza dei determinati requisiti previsti nel Nuovo Regolamento Intermediari;
- e) notifica al cliente della nuova classificazione.

CLASSIFICAZIONE INIZIALE

La Banca, in sede di rilascio degli esiti dell'intervista effettuata e in occasione della stipula del contratto relativo a servizi di investimento, comunica la classificazione assegnata al Cliente. I clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della Clientela della Banca che, quindi, prevede un'applicazione generalizzata delle tutele e degli adempimenti derivanti dall'applicazione del massimo livello di protezione.

5. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

(Fornite ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Intermediari Delibera CONSOB n. 16190 del 20/10/2007)

Per l'illustrazione delle informazioni sui rischi degli strumenti finanziari, si rimanda all' Allegato 1..

6. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO FISCALE DEI PRINCIPALI STRUMENTI FINANZIARI

STRUMENTO FINANZIARIO	TASSAZIONE REDDITI DI CAPITALE (1)	TASSAZIONE REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA (2)
Titoli di Stato ed obbligazioni (anche convertibili o strutturate) soggette al D. Lgs. n. 239/96	Interessi ed altri proventi soggetti ad imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. n. 239/96 con aliquota del 12,50% (3)	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D. Lgs. n. 461/97
Titoli di Stato ed obbligazioni (anche convertibili o strutturate) NON soggette al D. Lgs. n. 239/96	Interessi ed altri proventi soggetti a ritenuta ex art. 26, 1° c., D.P.R. n. 600/73 in misura del 27% (o del 12,50% se la scadenza del titolo non è inferiore a 18 mesi) (4)	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D. Lgs. n. 461/97
Pronti contro termine su titoli di Stato ed obbligazioni	Proventi soggetti a ritenuta ex art. 26, c. 3-bis, D.P.R. n. 600/73 in misura del 12,50% (5)	-
Azioni	Dividendi soggetti a ritenuta/imposta sostitutiva ex artt. 27 e 27-ter D.P.R. n. 600/73 in misura del 12,50% (6)	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D. Lgs. n. 461/97
Derivati (certificates, covered warrant, opzioni, ecc.)	-	Proventi soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D. Lgs. n. 461/97
ETF	Proventi soggetti a ritenuta ex art. 10-ter, 1° c., L. n. 77/83 in misura del 12,50%	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D. Lgs. n. 461/97
Titoli atipici	Interessi ed altri proventi soggetti a ritenuta ex art. 5, 1° c., D. L. n. 512/83 in misura del 27%	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D. Lgs. n. 461/97

Note:

- (1) ricorrendo i presupposti soggettivi (es. persone fisiche e c.d. "nettisti") prescritti dalla normativa attualmente in vigore.
- (2) Ricorrendo i presupposti soggettivi (es. soggetti che non svolgono attività di impresa) prescritti dalla normativa in vigore
- (3) l'imposta sostitutiva si applica in misura del 27% se la scadenza del titolo è inferiore a 18 mesi.
- (4) norme particolari, relative alla misura del saggio di interesse, elevano in ogni caso al 27% la ritenuta prevista.
- (5) in alcune fattispecie è possibile l'applicazione di un'aliquota di ritenuta superiore.
- (6) particolari disposizioni si applicano a soggetti titolari di partecipazioni qualificate/redditi d'impresa ed a soggetti non residenti. L'imposta sostitutiva ex art. 27-ter si applica alle azioni depositate in Monte Titoli.

IL TRATTAMENTO FISCALE APPLICATO È QUELLO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE TEMPO PER TEMPO VIGENTI. NELLA PRECEDENTE TABELLA SONO INDICATE LE ATTUALI PREVISIONI NORMATIVE RELATIVE AL TRATTAMENTO FISCALE DELLE RENDITE FINANZIARIE. IL TRATTAMENTO FISCALE SI INTENDERÀ CONFORMEMENTE VARIATO AL VARIARE DELLE MEDESIME, SENZA CHE LA BANCA SIA OBBLIGATA A DARNE COMUNICAZIONE AL CLIENTE MEDIANTE INVIO O CONSEGNA DI UNA NUOVA *INFORMATIVA PRECONTRATTUALE*.

7. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI

(Fornite ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Intermediari Delibera CONSOB n. 16190 del 29/10/2007)

Si riepilogano di seguito le condizioni economiche applicate dalla Banca per la prestazione dei servizi di investimento, dei servizi accessori e delle attività di investimento. La tabelle indicano le condizioni stabilite dalla Banca in misura massima. Fatta salva l'applicazione dell'art. 118 del Testo Unico Bancario, la Banca comunicherà al cliente la modifica dei costi ed oneri in tempo utile prima della prestazione del servizio di investimento.

Le condizioni economiche applicate dalla Banca sono riportate nel *Documento di sintesi* allegato al *Contratto Quadro per la prestazione dei servizi di investimento, per la prestazione del servizio accessorio di custodia e/o amministrazione, per la distribuzione di prodotti finanziari emessi dalla banca, per la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi*, e nel *Foglio informativo* a disposizione del pubblico nei locali della Banca.

SERVIZIO ACCESSORIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE

SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE	Commissioni / spese per semestre
Diritti di custodia e amministrazione (in caso di deposito comprendente titoli di diverse tipologie si applicano le spese relative alla categoria più onerosa o all'importo massimo previsto):	
- Pronti contro termine, certificati di deposito, titoli emessi dalla Banca:	Esenzione
- Operazioni ex <i>mercato monetario</i> :	Fino a 5.164,57: € 5,16
	Oltre 5.164,57: € 10,33
	€ 10,00
- Titoli di Stato italiani:	Esenzione
- Quote di O.I.C.R. (Fondi e SICAV):	Fino a € 5.000,00: € 11,00
- Altri titoli obbligazionari nazionali presso terzi:	Oltre € 5.000,00 e fino a € 50.000,00: € 35,00
	Oltre € 50.000,00: € 57,00
- Titoli azionari nazionali:	€ 35,00
- Titoli esteri:	Fino a € 10.000,00: € 15,00
	Oltre € 10.000,00 e fino a € 50.000,00: € 35,00
	Oltre € 50.000,00: € 70,00
	Maggiorazione per titoli emessi da Soggetti residenti negli USA: € 5,00
Diritti di custodia per titoli materiali custoditi c/o caveau:	Fino a € 2.582,28: € 5,16
	Oltre € 2.582,28 e fino a € 5.164,67: € 20,66
	Oltre € 5.164,67: € 77,47
Trasferimento di valori mobiliari tra polizze accese presso la CARIM:	Esenzione
Trasferimento di valori mobiliari ad altri Istituti di credito, senza estinzione del deposito (per ogni codice titolo oltre le spese reclamate alla controparte):	Titoli italiani € 51,65
	Titoli esteri € 77,47
	Importo minimo: € 103,29
Trasferimento di valori mobiliari ad altri Istituti di credito, con contestuale estinzione del deposito: Recupero costi per servizi di terzi intermediari:	Mercati / Piazze italiane: € 5,00
	Mercati / Piazze estere: vedi foglio informativo per dettaglio singoli costi
Consegna materialità dei valori mobiliari (per ogni codice titolo oltre le spese reclamate dalla	Titoli italiani € 51,65

controparte):	Titoli esteri € 77,47 Importo minimo: € 103,29	
Autentica girata su titoli nominativi per il trasferimento della proprietà (escluse azioni CARIM SpA):	1% dell'importo del controvalore del trasferimento di ogni singolo certificato, con un minimo di € 51,65 ed un massimo di € 516,46	
Autentica girata per trasferimento fra privati di azioni BANCA CARIM SpA	€ 51,65	
PAGAMENTO CEDOLE E RIMBORSO / ESTRAZIONE TITOLI	Commissioni / spese	Modalità di pagamento
Spese per accredito cedole di titoli italiani e esteri:	€ 2,58 per ogni scrittura contabile	
Accredito cedole e/o rimborsi (titoli non di stato):		- scadenza in giorno lavorativo: valuta giorno lavorativo successivo; - scadenza in giorno non lavorativo: 2 giorni lavorativi successivi alla scadenza
Accredito cedole e/o rimborsi titoli di stato:		Come da decreto di emissione
Commissioni incasso cedole/rimborsi/estrazioni titoli materiali allo sportello:	Con accredito in c/c: 0,50% minimo € 2,58 Solo cedole per cassa: 0,50% min. € 12,91	+ 15 gg. data accredito su c/c (esclusi titoli di stato)
ALTRE SPESE E ONERI	Commissioni / spese	
Spese per ogni invio di comunicazione relativa al deposito titoli:	€ 4,13	
Spese per estinzione deposito:	Esenzione	
Commissione per rilascio duplicato estratto conto:	€ 25,82	
Spese per invio comunicazione ai fini della trasparenza:	€ 1,50	
Costo rilascio informativa precontrattuale:	€ 2,50	
Commissioni per duplicati:	Relativi a movimenti titoli: € 5,16 Modelli RAD € 15,49	
Rilascio certificazioni fiscali dei dividendi percepiti:	€ 5,16	
Imposte di bollo:	Applicata nella misura di tempo in tempo vigente	

SERVIZIO DI RICEZIONE, TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI

Le commissioni della Banca per la ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini sono comprensive dei costi di esecuzione e di regolamento eventualmente applicati dal negoziatore. Le commissioni della Banca, indicate in tabella percentualmente, sono calcolate sul *controvalore dell'operazione*. Il *controvalore dell'operazione* è determinato come *prezzo dello strumento x quantità* oppure come *prezzo dello strumento x valore nominale*.

La tassa sui contratti di borsa, se prevista, è a carico del cliente nella misura tempo per tempo vigente. Gli oneri fiscali e le imposte che matureranno sulle operazioni poste in essere sono a carico del cliente e gestite dalla Banca come previsto dal contratto per la prestazione dei servizi di investimento. Qualora il corrispettivo totale sia, in tutto o in parte, espresso in divisa estera, di volta in volta viene comunicata la valuta di riferimento, nonché il tasso di cambio. La data di riferimento per il cambio viene assunta pari alla data di eseguito dell'operazione. Le spese per ineseguito sono applicate dalla Banca qualora il cliente trasmetta un ordine che risulta non eseguito alla chiusura del mercato.

CANALE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE COMMISSIONI: SPORTELLO E "TRADING CENTER"

SEDE DI ESECUZIONE O NEGOZIATORE	TIPOLOGIA DI STRUMENTO	COMMISSIONI PERCENTUALI	MINIMI E MASSIMI COMMISSIONI
Mercati Regolamentati e Sistemi di Scambio Multilaterali	Titoli azionari e diritti di opzione negoziati in Italia	0,90 %	Minimo € 18,00
	Titoli azionari e diritti di opzione negoziati nei mercati esteri	- fino a € 92.962,24 : 2,00% - da € 92.962,24 e fino a € 185.924,48: 0,80 % - oltre € 185.924,48 e fino a € 464.811,21: 0,60% - oltre € 464.811,21 : 0,40 %	Minimo € 90,00
	Titoli obbligazionari	- negoziati in Italia: 0,50 % - negoziati all'estero o sull'Euromercato: 1,00%	Minimo € 2,58 Minimo € 180,76

CANALE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE COMMISSIONI: INTERNET BANKING - "CARIBANKING"

SEDE DI ESECUZIONE O NEGOZIATORE	TIPOLOGIA DI STRUMENTO	COMMISSIONI PERCENTUALI e SPESE	MINIMI E MASSIMI COMMISSIONI
Mercati Regolamentati e Sistemi di Scambio Multilaterali	Titoli azionari e diritti di opzione negoziati in Italia	0,18 % Spese Nessuna	Minimo € 2,58 Massimo € 18,00
	Titoli obbligazionari e Titoli di Stato negoziati in Italia	0,25 % Spese su ogni eseguito € 2,58	Minimo € 2,58
	BOT (escluso servizio prenotazione Asta)	0,10 % Spese su ogni eseguito € 2,58	Minimo € 2,58

SERVIZIO DI COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI

Per la prestazione del servizio di collocamento avente per oggetto OICR, la Banca non applica alcuna spesa o commissione. Per le commissioni e spese applicate dalle Società prodotto si fa rinvio ai prospetti informativi e alla parte del presente documento denominata *Informazioni sugli incentivi*.

Per quanto riguarda la prenotazione in *asta* dei Titoli di Stato italiani, la Banca applica le commissioni indicate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI STRUMENTO	PREZZO, COMMISSIONI PERCENTUALI e SPESE
Titoli di stato a medio e lungo termine	<ul style="list-style-type: none"> Prezzo applicato pari al prezzo di aggiudicazione in asta maggiorato degli eventuali interessi maturati dalla data di godimento della cedola alla data di regolamento) Commissioni e spese: NESSUNA
Prenotazione in asta di BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) con vita residua: <ul style="list-style-type: none"> BOT con durata residua pari o inferiore a 80 giorni (+ rit. fiscale): BOT con durata residua tra 81 e 170 giorni (+ rit. fiscale): BOT con durata residua tra 171 e 330 giorni (+ rit. fiscale): BOT con durata residua pari o superiore a 331 giorni (+ rit. fiscale): 	Prezzo medio ponderato d'asta + 0,05 % Prezzo medio ponderato d'asta + 0,10 % Prezzo medio ponderato d'asta + 0,20 % Prezzo medio ponderato d'asta + 0,30 % Spese: NESSUNA
Strumenti Finanziari di nuova emissione:	Commissioni di recupero spese per comunicazione scritta ai non assegnatari: € 2,58

SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO ED ESECUZIONE DI ORDINI

Per l'esecuzione di operazioni di negoziazione eseguite in contropartita diretta, il prezzo applicato è reso noto preventivamente; in questo caso a tale prezzo non saranno applicate ulteriori commissioni. Ad integrazione, si rinvia alla lettura della *Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini*.

APPLICAZIONE DI SPESE (A TITOLO DI RIMBORSO COSTI POSTALI, STAMPATI, REGISTRAZIONI, ELABORAZIONI ED ONERI VARI)

TIPOLOGIA DI STRUMENTO	SPESE
Spese massime applicate per ogni fissato bollato / nota informativa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Titoli di Stato e Obbligazioni di emittenti Italiani: € 10,33 ▪ Titoli Obbligazionari esteri: € 12,91 ▪ Pronti contro termine: € 25,82 sul fissato bollato a pronti ▪ Titoli azionari e diritti di opzione negoziati in Italia: € 11,00 ▪ Titoli azionari e diritti di opzione negoziati in Italia – per ogni ineseguito: € 11,00 ▪ Titoli azionari e diritti di opzione negoziati all'estero: € 25,82 	
Spezzature di Titoli di Stato italiani post-ridenominazione in Euro (per fasce di valore nominale in Euro)	Fino a € 10 di valore nominale: NESSUNA Oltre €10 e fino a € 50 di valore nominale: € 2,50 Oltre € 50 di valore nominale: € 5,00
Spese per rilascio duplicati relativi a movimenti titoli	€ 5,16

DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI

Per l'attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi la Banca non applica alcuna spesa o commissione. Per le commissioni e spese applicate dalle Società prodotto si fa rinvio ai prospetti informativi e alla parte del presente documento denominata *Informazioni sugli incentivi*.

SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

La Banca presta gratuitamente il servizio di Consulenza in materia di investimenti di livello base di cui all'art. 23 del *Contratto unico per la prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori*.

8. INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI

Fornite ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Intermediari Delibera CONSOB n. 16190 del 29/10/2007.

La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento alla clientela, versa o percepisce compensi o commissioni, oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie esclusivamente nelle ipotesi previste dalla normativa. L'art. 52 del Regolamento Intermediari Delibera CONSOB 16190/2007 dispone quanto segue:

"Gli intermediari non possono, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ad un cliente, versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie ad eccezione di:

- a) *compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi;*
- b) *compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:*
 - b1) *l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;*
 - b2) *il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l'adempimento da parte dell'intermediario dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;*
- c) *compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti."*

Il presente documento fornisce all'investitore, in ossequio alle nuove previsioni normative, un'informativa sintetica degli incentivi percepiti dalla Banca di cui alla fattispecie sub b) per la prestazione del servizio di collocamento, per l'attività di distribuzione di servizi finanziari, per l'attività di distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi. Tali incentivi (chiamati con un termine inglese *inducementes*) costituiscono parte integrante della remunerazione per il Servizio di Collocamento effettuato da BANCA CARIM relativamente a OICR e Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

BANCA CARIM realizza una selezione della gamma degli strumenti finanziari; cura il continuo miglioramento del servizio erogato, anche attraverso la predisposizione di specifici programmi di formazione professionale: offre, per il tramite delle proprie Filiali e Promotori Finanziari, assistenza alla Clientela sia in fase pre-contrattuale, sia nelle fasi successive secondo quanto specificatamente riportato nei relativi contratti.

SERVIZIO DI COLLOCAMENTO - OICR

A fronte della prestazione del Servizio di Collocamento di OICR nei confronti della propria clientela, BANCA CARIM può ricevere compensi, commissioni e/o prestazioni non monetarie da parte di società promotrici / gestrici di tali OICR, anche appartenenti al Gruppo Creditizio BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini SpA sulla base di specifici accordi commerciali.

Gli incentivi riconosciuti possono essere rappresentati da:

- corrispettivi variabili da un minimo dell' 80 % ad un massimo del 100 % delle commissioni di sottoscrizione o distribuzione (ove esistenti) pagate dal Cliente;
- corrispettivi variabili da un minimo del 50 % ad un massimo dell' 85 % delle commissioni di gestione applicate dalle Società promotrici / gestrici degli OICR sul singolo strumento finanziario e pagate dal Cliente, puntualmente indicate nel Prospetto Informativo dell'OICR;
- altri corrispettivi "una-tantum" o connessi al raggiungimento di predeterminati obiettivi di risultato (in termini di variazione del rendimento del fondo).

Le Società promotrici / gestrici di OICR con cui BANCA CARIM ha in essere accordi commerciali, nonché la percentuale riconosciuta a BANCA CARIM della commissione di gestione, sottoscrizione o distribuzione applicata da dette Società, è disponibile presso la sede della Banca in Piazza Ferrati n. 15, Rimini e presso le Filiali della Banca stessa.

SERVIZIO DI COLLOCAMENTO – PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI

A fronte dell'erogazione del Servizio di Collocamento di prodotti finanziari emesse da imprese di assicurazione nei confronti della propria Clientela, BANCA CARIM può ricevere compensi, commissioni e/o prestazioni non monetarie da parte di Imprese di Assicurazione emittenti, sulla base di specifici accordi commerciali.

Gli incentivi riconosciuti dalle Imprese di Assicurazione emittenti ciascun prodotto finanziario assicurativo a BANCA CARIM possono essere rappresentati da:

- corrispettivi variabili (una tantum) fino ad un massimo dell' 4,00 % di premi / ricorrenze pagati dal Cliente relativamente al singolo prodotto finanziario assicurativo (Unit Linked – Index Linked);
- corrispettivi variabili (a titolo di mantenimento) relativamente a prodotti finanziari assicurativi Unit Linked, fino ad un massimo dell' 2,50 % della giacenza media mensile;
- corrispettivi variabili (a titolo di mantenimento) relativamente a prodotti finanziari assicurativi Index – Linked fino ad un massimo dell' 1,00 % del valore nominale delle obbligazioni strutturate sottostanti il prodotto.

L'elenco delle Imprese di Assicurazione emittenti prodotti finanziari assicurativi con cui BANCA CARIM ha in essere accordi commerciali, nonché la percentuale del premio / giacenza media mensile / del valore nominale delle obbligazioni strutturate sottostanti riconosciuta a BANCA CARIM da dette Imprese, è disponibile presso la sede della Banca in Piazza Ferrati n. 15, Rimini e presso le Filiali della Banca stessa.

9. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DELLA CLIENTELA

(Fornite ai sensi degli artt. 46 c. 1 e 48 c. 3 del Regolamento Intermediari Delibera CONSOB n. 16190 del 29/10/2007)

Per l'illustrazione della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini della clientela, si rimanda all' Allegato 2.

10. TERMINI DEL CONTRATTO

(Fornite ai sensi dell'art. 34 c. 2 del Regolamento Intermediari Delibera CONSOB n. 16190 del 29/10/2007)

Sono di seguito riportate le principali clausole del *Contratto unico per la prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori*.

[Sezione prima e Sezione Terza](#)

Oggetto del contratto

La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con un congruo anticipo sulla scadenza.

Modifica unilaterale delle norme e condizioni economiche

La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare, anche in senso sfavorevole al Cliente, le norme che disciplinano il contratto e le condizioni economiche applicate, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di 30 giorni. La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non dovesse recedere dal contratto entro 60 giorni; il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Ritiro titoli

Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei, il Cliente deve dare avviso alla Banca almeno il giorno prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. Il termine è di 35 giorni in caso di titoli subdepositati, salvo ritardi da parte del subdepositario.

Custodia e deposito titoli

La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli, anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, presso società di gestione accentrata, nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa vigente; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, secondo le modalità previste dalla società di gestione accentrata. La Banca rimane responsabile nei confronti del cliente a norma del presente contratto.

Comunicazione periodica della posizione del conto (estratto conto)

La Banca invia con la periodicità pattuita la posizione del conto redatta ai sensi di legge. Il rendiconto inviato si intende approvato dal Cliente se trascorsi 60 giorni dal ricevimento non comunica per iscritto alla Banca un reclamo specifico.

Cointestazione

Salvo contraria pattuizione scritta, quando il contratto è intestato a più persone, l'operatività è a firme disgiunte con facoltà di ciascuno degli intestatari di operare distintamente. I cointestatori rispondono in solido nei confronti della Banca.

Recesso

Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta alla Banca; il recesso del Cliente ha efficacia dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca ne riceve comunicazione. La Banca può recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di 15 giorni ovvero senza preavviso qualora ricorra una giusta causa.

Sezione seconda

Oggetto del contratto

La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti, nonché di ricezione e trasmissione ordini relativi a strumenti finanziari ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione. La Banca svolge le attività riguardanti il servizio di collocamento di strumenti finanziari e l'attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi e bancari ai sensi e nel rispetto del suddetto D.Lgs. n. 58/1998. Nello svolgimento di detti servizi, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.

Servizio di Collocamento

Nello svolgimento del servizio di collocamento di strumenti finanziari, la Banca si attiene alle istruzioni dell'Emittente, dell'Offerente e del Responsabile del Collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzioni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione di offerta. Per l'adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'Emittente o dal Responsabile del Collocamento. Il Cliente prende atto che l'adesione al collocamento comporta l'applicazione delle condizioni economiche previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collocato.

Nell'ambito del servizio di collocamento la Banca, in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti, riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione, quali ad esempio, nuovi conferimento, rimborsi o switch.

Distribuzione di prodotti finanziari (assicurativi ed emessi da banche)

La Banca distribuisce prodotti finanziari bancari e prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. Nello svolgimento di tale attività la Banca rispetta le disposizioni richiamate, rispettivamente, dall'art. 84 e dall'art. 85 del Regolamento Intermediari Consob delibera n. 16190 del 29/10/2007 ed in particolare procede alle verifiche di appropriatezza ed osserva le disposizioni in tema di conflitti di interesse. Nella distribuzione dei prodotti assicurativi la Banca si attiene inoltre alle istruzioni impartite dalle imprese di Assicurazione per le quali opera.

Il Cliente prende atto che la sottoscrizione di prodotti finanziari bancari ed assicurativi distribuiti dalla Banca comporta l'applicazione delle condizioni economiche indicate nella documentazione predisposta dalla società emittente i prodotti finanziari stessi.

Nell'ambito dell'attività di distribuzione, la Banca, in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti, riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione, quali ad esempio, nuovi conferimento, rimborsi o switch.

Gestione degli ordini

Nell'eseguire gli ordini ricevuti, la Banca agisce per servire al meglio gli interessi del Cliente in conformità alla normativa vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo - in ogni caso - il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente medesimo. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini la Banca trasmette gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di negoziazione o collocamento, anche appartenenti allo stesso Gruppo della Banca medesima. E' facoltà della Banca non trasmettere l'ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione, nonché di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto di determinati titoli o particolari tipologie di strumenti finanziari, anche per finalità di tutela della propria clientela.

Nel caso di prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, e cioè di esecuzione degli ordini in contropartita diretta tra la Banca e il Cliente, la Banca comunica al Cliente il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli: ricevuto l'assenso del Cliente, la negoziazione viene eseguita contestualmente, senza applicazione di commissioni sul prezzo pattuito. Eventuali incentivi percepiti da terze controparti vengono indicati dalla Banca al Cliente all'atto del conferimento dei singoli ordini.

Istruzioni specifiche del Cliente

Eventuali istruzioni specifiche impartite dal Cliente in merito all'esecuzione degli ordini - comunque riguardanti i mercati "gestiti" - possono impedire di adottare le misure previste ed applicate da parte della Banca e dei soggetti di cui quest'ultima si avvale, nell'ambito della strategia per ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini stessi.

Informazioni sulle strategie di trasmissione e di esecuzione degli ordini

La Banca fornisce, in allegato al contratto, l'indicazione analitica delle proprie strategie relative alla trasmissione degli ordini ed all'esecuzione degli ordini in caso di negoziazione in conto proprio; il Cliente fornisce il proprio consenso al contenuto di tale documento stesso nonché il consenso, espresso in via generale, al fatto che i propri ordini potranno essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

Operazioni non appropriate

Nel caso in cui la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad un'operazione non appropriata, provvede ad informarlo di tale circostanza. Il Cliente, qualora intenda comunque dare corso all'operazione, deve confermare per iscritto l'ordine impartito alla Banca, facendo espresso riferimento alle avvertenze ricevute. La Banca può effettuare con o per conto del Cliente operazioni in cui abbia direttamente od indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti d'affari propri o di società del gruppo di appartenenza, purché il Cliente sia stato preventivamente informato per iscritto sulla sussistenza dell'interesse della Banca nell'operazione. Il Cliente, all'atto della sottoscrizione del contratto, riceve il documento relativo alle politiche adottate dalla Banca in materia di conflitti di interesse.

Conflitti di interessi

La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori. A tal fine, si attiene in particolare, a quanto previsto nei commi seguenti del presente articolo, ferma l'applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute. La Banca è tenuta ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra di essa e i clienti o tra due propri clienti al momento della prestazione dei servizi previsti dal presente contratto e a gestire i suddetti conflitti, anche adottando idonee misure organizzative, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Quando le misure adottate per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse, affinché egli possa assumere una decisione informata sui servizi prestati. In relazione a quanto precede, il Cliente conferma di aver ricevuto il documento indicato in premessa relativo alla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse.

La Banca si riserva la facoltà, nell'ipotesi in cui un'operazione sia caratterizzata da una situazione di conflitto di interesse di cui il Cliente deve essere informato, di chiedere al Cliente un'espressa conferma o autorizzazione per poter dar corso all'operazione stessa.

Incentivi

La Banca, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, potrà percepire o versare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo (incentivi) qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'esistenza, la natura e l'importo dei compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, siano comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal presente contratto;
- il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie sia volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non ostacoli l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente.

Eventuali incentivi che dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati dalla Banca ai sensi del comma 1., anche in connessione all'attività di assistenza prestata al Cliente successivamente al collocamento e alla distribuzione di strumenti finanziari e di prodotti finanziari assicurativi e bancari, verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente in via generale oppure all'atto del

conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni. In particolare, nel servizio di collocamento e nell'attività di distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari bancari ed assicurativi, di norma l'ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca è di norma determinato in misura percentuale, variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario, rispetto:

- ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente oppure
- al prezzo stabilito dall'offerente.

La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente all'interno dei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente od offerente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall'emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall'emittente stesso.

Consulenza – valutazione di adeguatezza

Sulla base delle informazioni ottenute dal Cliente in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, nonché ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua situazione finanziaria, la Banca fornisce un servizio di consulenza secondo le modalità di seguito descritte.

Il servizio di consulenza di cui al presente articolo viene prestato solo congiuntamente agli altri servizi ed attività di cui al presente contratto ed è esclusivamente finalizzato alla valutazione della adeguatezza del singolo ordine di acquisto / sottoscrizione, conferito dal Cliente o proposto dalla Banca, dello strumento / prodotto finanziario rispetto al profilo del Cliente, delineato sulla base delle informazioni di cui al primo comma (di seguito "profilo").

In particolare, quando il Cliente conferisce alla Banca un ordine di acquisto o sottoscrizione di uno strumento finanziario o chiede di sottoscrivere un prodotto finanziario assicurativo o bancario, la Banca valuta preliminarmente se le scelte di investimento effettuate dal Cliente stesso sono adeguate rispetto al suo profilo.

In caso di inadeguatezza, la Banca avverte espressamente di tale circostanza il Cliente, il quale, qualora ritenga di dare comunque corso all'operazione, potrà procedere di sua iniziativa nell'ambito del servizio prestato dalla Banca, dando espressamente atto dell'avvertenza ricevuta. In tal caso il Cliente prende atto ed accetta che l'operazione sarà soggetta alla sola valutazione di appropriatezza di cui al precedente art. 19.

In ogni caso, nell'ambito dei servizi e delle attività di cui al comma 2, la Banca formulerà eventuali proposte di acquisto/sottoscrizione di strumenti o prodotti finanziari solo dopo averne verificato l'adeguatezza rispetto al profilo del Cliente.

Il servizio di consulenza, attivato ai sensi dei precedenti commi 3. e 5., si esaurisce con la comunicazione al Cliente dell'esito della valutazione dell'adeguatezza effettuata dalla Banca. Pertanto, la Banca non ha alcun obbligo nei confronti del Cliente nel caso in cui, successivamente al conferimento dell'ordine, lo strumento / prodotto finanziario acquistato / sottoscritto non risulti più adeguato a causa di un incremento della sua rischiosità e/o di un mutamento del profilo del Cliente.

La prestazione della consulenza di cui al presente articolo è a titolo gratuito, salvo l'eventuale ricezione da parte della Banca, ai sensi del precedente art. 22, di incentivi da soggetti terzi, in particolare derivanti dallo svolgimento dei servizi di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi.

Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti effettuati

Il Cliente prende atto che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e si dichiara pienamente informato e consapevole, anche in relazione a quanto esposto nel documento informativo ricevuto, dei rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Con riferimento agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare il rischio non essere facilmente liquidabili e la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati

Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, come definiti dalla vigente normativa di legge, il Cliente prende atto che il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni e che l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili. Prima di procedere ad operazioni relative agli strumenti finanziari derivati, le parti dovranno stipulare un apposito contratto, del quale il presente contratto costituisce presupposto necessario.

La Banca, ai sensi delle disposizioni vigenti, informerà per iscritto il Cliente nel caso in cui le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura, abbiano generato una perdita, superiore alla soglia convenuta nell'apposito contratto. Il nuovo valore di riferimento di tali strumenti, come rideterminato in occasione delle predette perdite nonché in caso di versamenti o prelievi, sarà prontamente comunicato al Cliente.

Modifica unilaterale delle norme e condizioni economiche

La Banca, in presenza di un giustificato motivo e con preavviso non inferiore a 30 giorni, si riserva la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al Cliente - le norme relativi ai servizi in oggetto. La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare, con preavviso di almeno 15 giorni, le condizioni economiche applicate ai predetti servizi. In tutti i casi, le modifiche saranno comunicate con lettera semplice all'indirizzo dal cliente e/o mediante avvisi esposti nei locali della Banca ed entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni; dette modifiche si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal contratto.

Classificazione della clientela

Il Cliente dichiara di ben conoscere la disciplina relativa alla classificazione della clientela, come stabilita dalla vigente normativa di legge e regolamentare, avendo ricevuto, preventivamente alla sottoscrizione del contratto, anche mediante consegna del relativo Documento Informativo, le informazioni sulle categorie di classificazione, sulle differenze di trattamento in funzione della classificazione operata dalla Banca e sulla modifica del livello di protezione su richiesta del Cliente medesimo.

Allegato 1. - INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

(Fornite ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Intermediari Delibera CONSOB n. 16190 del 20/10/2007)

La Banca presta servizi di investimento e distribuisce prodotti e servizi finanziari aventi ad oggetto le seguenti categorie di prodotti finanziari:

- ✓ Certificati di deposito;
- ✓ Pronti contro termine;
- ✓ Titoli di Stato;
- ✓ Titoli obbligazionari (compresi quelli emessi dalla Banca);
- ✓ Azioni;
- ✓ ETF
- ✓ Covered Warrant, Warrant e Certificates (strumenti finanziari derivati);
- ✓ O.I.C.R (Fondi mobiliari, SICAV, Fondi Immobiliari e Fondi pensione aperti);
- ✓ Gestioni Patrimoniali;
- ✓ Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, cioè polizze di cui al rami vita III (cosiddette unit linked ed index linked) e V (polizze di capitalizzazione) di cui al D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni)

La parte che segue, escluso il paragrafo intitolato "Natura e rischi di altri prodotti e strumenti finanziari trattati dalla Banca", è tratta dal Documento sui rischi di cui all'allegato 3 del Regolamento Intermediari CONSOB in vigore anteriormente al 1/11/2007 (delibera n. 11522/98). Essa non descrive tutti i rischi e gli altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari, ma ha, unicamente, la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi. Ulteriori informazioni sulla natura e sui rischi derivanti da operazioni su specifici strumenti finanziari, necessarie al Cliente per assumere decisioni di investimento consapevoli, sono fornite all'investitore nel momento in cui inoltra richiesta di effettuare un ordine in strumenti e prodotti finanziari.

AVVERTENZE GENERALI

RACCOMANDAZIONE DI INFORMARSI SUI RISCHI E LA NATURA DELL'OPERAZIONE

PRIMA DI EFFETTUARE UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI L'INVESTITORE DEVE INFORMARSI PRESSO IL PROPRIO INTERMEDIARIO SULLA NATURA E I RISCHI DELLE OPERAZIONI CHE SI ACCINGE A COMPIERE. L'INVESTITORE DEVE CONCLUDERE UN'OPERAZIONE SOLO SE HA BEN COMPRESO LA SUA NATURA ED IL GRADO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CHE ESSA COMPORTA. QUALORA GLI STRUMENTI SIANO OGGETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO, AI SENSI DEGLI ARTT. 94 E SS.GG. DEL D. LGS. 58/1998, LA BANCA METTE A DISPOSIZIONE IL PROSPETTO INFORMATIVO, PREDISPOSTO AI SENSI DI LEGGE, COSÌ IN SEDE DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO/DISTRIBUZIONE LA BANCA CONSEGNA LA DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA PREDISPOSTA DALLA SOCIETÀ PRODOTTO.

PRIMA DI CONCLUDERE UN'OPERAZIONE, UNA VOLTA APPREZZATO IL SUO GRADO DI RISCHIO, L'INVESTITORE E L'INTERMEDIARIO DEVONO VALUTARE SE L'INVESTIMENTO È ADEGUATO PER L'INVESTITORE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, AGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO ED ALLA ESPERIENZA NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DI QUEST'ULTIMO.

PARTE " A " - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- 2) la sua liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato;
- 4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) La variabilità del pezzo:

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima: chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistemico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistemico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistemico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale: variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistemico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua: la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali

4.1) Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione *"gridati"*. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

PARTE " B " LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata la cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. I derivati sono quindi strumenti finanziari il cui rendimento è collegato all'andamento di altri strumenti o variabili finanziarie, detti "sottostanti", quali ad esempio titoli, tassi di interesse, indici o merci. I derivati, possono essere utilizzati per tre finalità:

- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura o, anche, *hedging*);
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

Sono considerati di copertura quando il loro scopo è di mitigare eventuali eventi indesiderati riguardanti altre attività presenti nel portafoglio dell'investitore e che sono legate, ma in senso opposto, agli stessi strumenti sottostanti i derivati. Ad esempio, nel caso di un risparmiatore che abbia contratto un debito a tasso variabile, un derivato di copertura può essere individuato in un contratto CAP, che consente, in caso di aumento dei tassi, di incassare dalla controparte la differenza tra il nuovo tasso di mercato e il tasso (*strike*) fissato con il CAP. In tal modo l'investitore, pur avendo un debito a tasso variabile, non subisce maggiori oneri in caso di incrementi dei tassi di interesse oltre la soglia fissata con il CAP.

Sono invece considerati speculativi i derivati il cui intento è di trarre un vantaggio economico dall'operazione, indipendentemente da altre attività in portafoglio.

Esistono derivati di tipologie differenti, che incorporano quindi rischi di entità più o meno elevata, e che possono essere superiori a quelli di strumenti più tradizionali, e in taluni casi **possono comportare perdite potenzialmente illimitate per l'investitore**. La complessità di tali strumenti può ostacolare la comprensione della rischiosità e portare alla conclusione di operazioni non adatte a tutti gli investitori, pertanto, è importante che il cliente concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio, che potrebbe essere amplificato dall'eventuale **effetto leva**. Alcuni fattori fonte di rischio per le operazioni in derivati sono:

- **Termini e condizioni contrattuali:** l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
- **Sospensione o limitazione degli scambi** e della relazione tra i prezzi: condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*) possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
- **Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio:** talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

I derivati si distinguono inoltre in:

1. Derivati quotati

1.1. Futures (es. futures su S&P Mib)

Sono derivati scambiati in un mercato organizzato e con caratteristiche standardizzate. Il rischio prezzo per questi strumenti è piuttosto elevato, data la volatilità cui sono sottoposti e dato che i futures incorporano un **"effetto leva"**: l'investitore può acquistare i contratti versando un importo, **"il margine iniziale"**, di pochi punti percentuali, sensibilmente ridotto rispetto al valore dei contratti. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati (margini) presso l'intermediario; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore risulterà debitore di ogni altra passività prodottasi.

Pertanto i Futures possono comportare per l'investitore perdite potenzialmente illimitate rispetto alle somme investite.

Non c'è rischio controparte, dal momento che esiste una cassa di compensazione che si pone come controparte di tutte le transazioni, garantendo il regolamento delle operazioni. Non vi sono rischio emittente, né rischio tasso di interesse e rischio cambio. Il rischio liquidità è limitato dalla presenza della cassa di compensazione e del mercato di quotazione.

1.2. Opzioni (es. Opzioni call e put su azioni quotate)

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put e call*).

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (*opzione call*) o vendere (*opzione put*) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (*strike price* o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea. Il bene sottostante al contratto di opzione può essere un'attività finanziaria, una merce (*commodities*) o un evento di varia natura.

- L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profitevole è remota.

- La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altre) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

2. Non quotati (OTC)

Sono derivati che non hanno un mercato organizzato e le cui caratteristiche possono essere definite dalle parti in modo personalizzato. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta controparte del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Sono detti anche derivati OTC (Over the counter).

Sono presenti il **rischio controparte**, il **rischio liquidità**, per la potenziale difficoltà ad estinguere il contratto prima della scadenza a prezzi convenienti, e il **rischio cambio**, se il sottostante è costituito da un tasso di cambio tra due valute o se il derivato è espresso in una valuta diversa dall'euro. Sono inoltre presenti il **rischio prezzo** e il **rischio tasso di interesse**. Il primo è riferito tipicamente ai derivati che abbiano come sottostante azioni o indici azionari, il cui valore è sensibile ai movimenti dei mercati azionari, mentre il rischio tasso di interesse è riferito tipicamente ai derivati che hanno come sottostante dei tassi di interesse o dei titoli obbligazionari, il cui valore può quindi subire delle variazioni anche significative al variare dei tassi di interesse.

2.1. Cap

E' un'opzione che conferisce all'acquirente, dietro il pagamento di un premio, il diritto di ricevere la differenza, se positiva, tra un tasso variabile (es. *Euribor 6 mesi*) ed un tasso fisso predefinito (detto *strike*). L'acquirente si copre dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, ponendo un "tetto" alla loro possibile crescita, lasciando spazio ad eventuali sviluppi favorevoli di calo dei tassi. Al contrario, in caso di discesa dei tassi, l'acquirente non incassa flussi dall'operazione, e **il rischio è limitato al premio pagato**.

2.2. Floor

E' un'opzione che conferisce all'acquirente, dietro il pagamento di un premio, il diritto di ricevere la differenza, se positiva, tra un tasso fisso predefinito (detto *strike*) e un tasso variabile (es. *Euribor 6 mesi*). L'acquirente si copre dal rischio di ribasso dei tassi di interesse, ponendo una soglia minima alla loro possibile discesa. Al contrario, in caso di crescita dei tassi, l'acquirente non incassa flussi dall'operazione, e **il rischio è limitato al premio pagato**.

2.3. "Collar"

L'acquisto di un cap in combinazione con la vendita di un *floor*, detto "collar", consente (dietro il pagamento di un premio o a "costo zero") di "ingabbiare" il movimento dei tassi all'interno di un corridoio predefinito (limite superiore: *Strike CAP*, limite inferiore: *strike FLOOR*). Esso consente la stabilizzazione in un range predefinito del costo di un finanziamento a tasso variabile.

Se associata ad un investimento a tasso variabile, l'operazione si configura come acquisto di un floor e vendita di un cap, che consente la stabilizzazione in un range predefinito della remunerazione dell'investimento medesimo. **Il rischio è limitato all'eventuale premio pagato**.

2.4. Opzione su Valuta

L'acquisto di un'opzione sulla divisa conferisce all'acquirente, dietro il pagamento di un premio certo ("una tantum" o rateizzato), il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (*opzione call*) o vendere (*opzione put*) una certa quantità di valuta ad una certa scadenza ad un cambio prestabilito detto *strike*. Per esempio, nel caso l'acquirente abbia sottoscritto un'opzione call, questi la eserciterà qualora il cambio (per es. euro/dollaro), sulla quale è scritta l'opzione, sia superiore allo *strike*. Viceversa, nel caso in cui il cambio raggiunga valori inferiori allo *strike*, l'acquirente abbandonerà l'opzione e acquisterà la valuta al cambio di mercato. La **perdita sarà così limitata al premio pagato** per l'acquisto del derivato. Per quanto riguarda i rischi valgono le considerazioni effettuate per la generalità dei derivati non quotati. In particolare è presente il **rischio di cambio**.

2.5. Contratti di swaps

La traduzione letterale di swap, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. I contratti di swaps comportano un

elevato grado di rischio perché non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

2.6. Interest Rate Swap (IRS)

Sono contratti in cui due controparti si scambiano pagamenti periodici di interessi, calcolati su un capitale nozionale di riferimento per un periodo di tempo pari alla durata del contratto. Generalmente in questo contratto il Cliente paga alla Banca un tasso fisso e riceve un tasso variabile (o viceversa). Ad esempio, il Cliente che abbia un finanziamento in essere a tasso variabile (es. *Euribor 6 mesi*), si **copre dal rischio di rialzo dei tassi di interesse**, trasformando l'indebitamento sottostante da variabile a fisso. In caso di aumento dei tassi il sottoscrittore beneficerà di flussi positivi crescenti (differenziale positivo tra il nuovo tasso di mercato e il tasso fisso stipulato). Al contrario, in caso di discesa dei tassi, il sottoscrittore pagherà la differenza tra il tasso fisso stipulato e il nuovo, inferiore, tasso di mercato. Per quanto riguarda i rischi valgono le considerazioni effettuate per la generalità dei derivati non quotati. In particolare è presente il **rischio di tasso**.

2.7. Contratto a termine in valuta

È uno strumento finanziario che **permette la copertura del rischio di cambio connesso a posizioni di debito o di credito in valuta**.

Con la stipula del contratto a termine il contraente ottiene dalla banca di regolare alla scadenza stabilita il futuro acquisto o la futura vendita di divisa al cambio predeterminato nel contratto. Tale strumento non incorpora particolari rischi per gli investitori che lo utilizzino a copertura di debiti o crediti in valuta, mentre, in assenza di tali posizioni, il contratto è da considerarsi speculativo e incorpora il rischio cambio.

2.8. Altri derivati

Per quanto riguarda i rischi valgono le considerazioni effettuate per la generalità dei derivati non quotati.

Dal momento che i derivati non quotati sono contratti non standardizzati, ne esistono svariate tipologie, ottenute anche come combinazione di contratti delle tipologie più elementari, già descritti nel presente documento. In tal caso sono quindi presenti le tipologie di rischio descritte nella declinazione dei contratti elementari.

PARTE "C" - NATURA E RISCHI DI ALTRI PRODOTTI E STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI DALLA BANCA

Certificati di deposito

Si tratta di titoli trasferibili, emessi da banche, rappresentativi di depositi a scadenza vincolata. I certificati di deposito possono essere nominativi o al portatore e garantiscono, di norma, interessi superiori a quelli del conto corrente bancario. La durata può variare dai 6 ai 18 mesi per i certificati "a breve" e tra i 18 e i 60 mesi per i certificati a "medio o lungo" termine. I certificati di deposito a breve termine hanno un tasso di interesse predeterminato che rimane fisso fino alla scadenza del titolo: gli interessi sono corrisposti in via posticipata per il periodo di tempo che intercorre dalla data di accensione a quella di scadenza. Per i certificati di deposito a medio e lungo termine il tasso di interesse può essere fisso oppure indicizzato a determinati parametri. La Banca non può rimborsare anticipatamente né riacquistare i propri certificati di deposito prima della scadenza. Il rimborso viene effettuato: per i certificati di deposito nominativi, all'instaurato o a chi sia stato da questi espressamente delegato; per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

I rischi connessi ai certificati di deposito sono:

- **Rischio di tasso:** in caso di oscillazione dei tassi di mercato, può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i certificati di deposito a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei certificati di deposito a tasso fisso rimangono costanti;
- **Rischio di cambio:** determinato dalle variazioni del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento;
- **Rischio di liquidità:** legato all'impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita.
- **Rischio di controparte:** è rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale. A fronte di questo rischio è prevista la copertura nei limiti di importo di euro 103.291,38 per ciascun depositante per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Pronti contro Termine (PCT)

L'operazione di Pronti contro Termine si sostanzia in una doppia compravendita di strumenti finanziari ad un prezzo prestabilito. Più precisamente, si registra l'acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il rendimento dell'operazione per il Cliente è determinato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita degli strumenti finanziari (rendimento prefissato), quindi è svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante.

La sottoscrizione dell'operazione comporta i seguenti fattori di rischio:

- **Rischio di tasso:** l'investitore al momento della conclusione dell'operazione vincola, per la durata prescelta, la relativa disponibilità finanziaria, non potendo così beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi. Data la breve durata che caratterizza i pronti contro termine, tale rischio ha un'entità molto contenuta, dal momento che alla scadenza dell'operazione il cliente può tornare in possesso delle somme impiegate e reinvestirle ai nuovi livelli di tasso.
- **Rischio di liquidità:** poiché sono esclusi prima della scadenza prelevamenti totali o parziali della somma depositata, l'investitore non potrà procedere alla liquidazione dell'investimento prima della scadenza.
- **Rischio emittente:** con tale operazione, sul piano sostanziale, si diviene finanziatori della controparte, assumendo il rischio che questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al rimborso della somma investita e/o al pagamento degli interessi. Tale rischio è però mitigato dalla presenza dei titoli ceduti al cliente per tutta la durata dell'operazione.

Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato o emessi da Organismi Sovranazionali)

Sono obbligazioni emesse da Governi per finanziare le proprie attività istituzionali. Con la sottoscrizione pubblica in asta di questi titoli lo Stato reperisce capitale di debito. I titoli di Stato si distinguono in titoli a breve, medio e lungo termine, a seconda della data di rimborso del capitale.

I titoli con vita residua:

- **breve** (es. un anno) presentano un **rischio tasso** contenuto, dal momento che alla scadenza dell'operazione il cliente può tornare in possesso delle somme impiegate e reinvestirle ai nuovi livelli di tasso.
- **medio-lunga** (oltre un anno) presentano un **rischio tasso** legato alla loro durata, dal momento che, se i tassi di interesse aumentano, gli strumenti emessi alle precedenti condizioni di mercato possono subire una perdita di valore, che interesserà il risultato economico per il cliente qualora decidesse di liquidare l'investimento prima della scadenza. In caso di titoli a tasso variabile il rischio risiede nella possibilità di variazione del tasso di interesse in diminuzione rispetto al tasso iniziale.

Se i titoli sono espressi in una divisa diversa dall'euro l'investitore è esposto al rischio **derivante dalle variazioni del tasso di cambio**. Una diminuzione del valore della valuta interessata rispetto all'euro influirebbe negativamente sul rendimento dell'operazione, in quanto le somme rivenienti dall'operazione (cedole e valore di rimborso) sarebbero convertite in un importo in euro inferiore. I titoli espressi in Euro non presentano rischi di cambio.

Occorre inoltre considerare i **rischi legati all'emittente** (equivalenti al rischio paese) ripartendo i titoli di Stato in:

- titoli di paesi Investment Grade con **rischio emittente**, comunque contenuto stante l'elevato livello di rating della categoria in esame, ed eventualmente il **rischio di liquidità**, anch'esso moderato in quanto gli strumenti sono generalmente quotati sui mercati regolamentati del paese di riferimento;
- titoli di paesi non Investment Grade (speculativi) con **rischio emittente** più elevato commisurato al livello di rating del paese di riferimento, se presente: il **rischio di liquidità** è legato alla eventuale assenza di mercati di quotazione.

Le principali tipologie di titoli di Stato italiani sono: BOT - Buoni Ordinari del Tesoro; CTZ - Certificati del Tesoro Zero Coupon; CCT - Certificati di Credito del Tesoro; BTP - Buoni del Tesoro Poliennali.

Tali titoli sono prenotabili in sede di asta pubblica o acquistabili sul mercato secondario e si distinguono in:

Tasso fisso con vita residua fino ad un anno (compresi i BOT, caratterizzati dall'assenza di cedola e il cui rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso) e con vita residua superiore ad un anno (i BTP, che corrispondono a una cedola a tasso fisso e i CTZ, caratterizzati dall'assenza di cedola e il cui rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso. Sia i BTP sia i CTZ, all'avvicinarsi della scadenza, riducono il **rischio di tasso**)

Tasso variabile che comprende i CCT, che corrispondono a una cedola indicizzata al rendimento del BOT.

I titoli a tasso variabile presentano un **rischio tasso** dal punto di vista degli interessi incassati, in quanto se i tassi diminuiscono, diminuirà l'ammontare delle cedole future. D'altra parte, il rischio tasso in termini di variazioni del prezzo dello strumento è contenuto, dal momento che, in caso di aumento dei tassi di interesse, l'adeguamento periodico delle cedole fa sì che l'investitore possa beneficiare dei nuovi livelli di tasso del mercato.

Obbligazioni

Le obbligazioni sono titoli di debito emessi dalle società per finanziare la propria attività produttiva. Sottoscrivendo o acquistando obbligazioni l'investitore diviene creditore della società/ente emittente, la quale si impegna a corrispondere gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale nominale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra

cui le azioni) perché, mentre questi ultimi assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società ed eventuali ripartizioni di utili (dividendi) i primi attribuiscono all'investitore solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista a prescindere dai risultati del bilancio di esercizio.

Le obbligazioni a sua volta possono essere suddivise in:

Semplici, caratterizzate da flussi cedolari a tasso fisso (comprese le obbligazioni *zero coupon/one coupon e step up/step down*) o a tasso variabile ancorato a diffusi parametri del mercato monetario (*plain vanilla*).

Strutturate. Nelle obbligazioni strutturate o *obbligazioni linked*, il rendimento (cedole e/o importo rimborsato a scadenza) è legato all'andamento di altre variabili di mercato, che possono essere collegate a tassi di interesse, o anche, ad esempio, borse, titoli azionari, valute o merci; il meccanismo di indicizzazione ed i rischi sono quindi individuati dalle caratteristiche della singola emissione e specificati nel prospetto informativo.

In generale, in un titolo strutturato sono presenti sia i rischi di un generico titolo obbligazionario, sia i rischi del mercato di riferimento della variabile cui sono legati i flussi di interesse o di capitale dell'obbligazione. A titolo esemplificativo, un'obbligazione se incorpora rendimenti del mercato azionario, in quanto la cedola periodica o corrisposta a scadenza è commisurata ad un indice di borsa o ad un paniere di indici di borsa, in tale titolo sono presenti i rischi relativi ai mercati azionari, descritti nel successivo paragrafo 5. Non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati (**rischio liquidità**) e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati.

Tra le obbligazioni strutturate vanno inoltre menzionate:

le **obbligazioni reverse convertible**, che in cambio della prospettiva di incassare una cedola particolarmente elevata, comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario;

le **obbligazioni callable**, ossia obbligazioni che attribuiscono all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito.

Quindi, a parità di altre caratteristiche, un titolo strutturato può presentare una **maggiore volatilità del prezzo**, esponendo al rischio di incassare una cifra inferiore all'investimento iniziale, l'investitore che decidesse di terminare l'operazione cedendo il titolo prima della data di rimborso prevista.

Convertibili. Le obbligazioni convertibili sono particolari obbligazioni che prevedono una scadenza prefissata e la corresponsione di una cedola (fissa o variabile) ma che, come le azioni, possono beneficiare dei rialzi dei mercati azionari. Infatti alla scadenza l'investitore ha la facoltà di ottenere o il rimborso del capitale o la conversione in azioni, che possono essere dello stesso emittente oppure di altre società. In generale, a parità di altre caratteristiche, un'obbligazione convertibile può presentare una **maggiore volatilità del prezzo**, sul quale influisce anche l'andamento del prezzo dell'azione oggetto della possibile conversione. Ciò può esporre al rischio di incassare una cifra inferiore all'investimento iniziale l'investitore che decidesse di terminare l'operazione cedendo il titolo prima della sua data di scadenza assumendo quindi i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del prezzo del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.

Warrant. Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario (warrant), che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant – diversamente dal diritto di conversione – può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa.

Subordinate. Le obbligazioni subordinate si distinguono dalle altre, non per il tipo di tasso (potenzialmente superiore a quello delle obbligazioni tradizionali), ma per il **maggiore rischio emittente**. Le obbligazioni subordinate infatti sono obbligazioni che verranno rimborsate, in caso di liquidazione o fallimento dell'emittente, solo dopo il rimborso delle altre obbligazioni esistenti.

Nelle obbligazioni possiamo riscontrare diverse tipologie di rischio in base alle caratteristiche dello strumento stesso. Infatti, è presente il **rischio tasso di interesse**, sia in termini di rischio di variazione del tasso (per le obbligazioni a tasso variabile), sia in termini di rischio di variazione del prezzo, cui sono sensibili gli strumenti di debito in funzione della loro vita residua.

Tali titoli di debito, includono anche il **rischio emittente**, che dipende dalla solidità finanziaria della società finanziata, il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto della società emittente. In tale eventualità potrà partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie.

E' inoltre associabile il **rischio paese** riferibile alla affidabilità del paese in cui l'emittente risiede. Anche in questo caso possiamo suddividere i rischi legati all'emittente in:

- **titoli con emittenti Investment Grade** il rischio emittente è mitigato dalla presenza di un rating di livello appropriato, ovvero di una valutazione positiva sulla solvibilità e sulle prospettive finanziarie dell'emittente;
- **titoli con emittenti non Investment Grade** il rischio emittente è più elevato in quanto riferibile a obbligazioni di società la cui solvibilità e le cui prospettive finanziarie sono state valutate dalle agenzie di rating come scarsamente adeguate, o sono prive di rating.

Le obbligazioni possono incorporare **rischio cambio** se non sono espresse in euro, in quanto le cedole e il rimborso del capitale sono incassati nella valuta in cui è espresso il valore nominale e l'investitore deve poi convertire in euro le somme percepite, ottenendo una somma che può essere inferiore alle attese, se tale valuta si è svalutata rispetto all'euro, o superiore alle attese nel caso contrario.

Infine, l'investimento in obbligazioni può presentare un **rischio liquidità**, nel caso in cui il detentore volesse cedere le obbligazioni prima della sua naturale scadenza e dovesse trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prontamente e a prezzi convenienti. Tale rischio è mitigato per le obbligazioni quotate su mercati regolamentati, proprio per la presenza di un mercato in cui proporre i propri ordini di acquisto e vendita.

Azioni

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi della categoria sono le azioni), si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima. Chi investe in titoli azionari acquisisce il diritto a percepire l'eventuale dividendo che l'assemblea dei soci decide di distribuire, ottenendo un rendimento che è strettamente connesso all'andamento economico della società emittente. Le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (ad es. diritto di voto, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (ad es. diritto al dividendo, diritto di rimborso). Le azioni si possono ricondurre ai seguenti gruppi di appartenenza:

Azioni ordinarie: tipologia tradizionale di azioni, non attribuiscono ai detentori nessun privilegio in relazione alla distribuzione dei dividendi o alla ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione della società;

Azioni di risparmio: tipologia di azioni prive del diritto di voto, che godono però di privilegi patrimoniali rispetto alle azioni ordinarie. Possono essere emesse solo da società con azioni ordinarie quotate sui mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'unione europea, in generale, all'azione di risparmio viene assegnato, in caso di distribuzione degli utili, un dividendo minimo annuo.

Azioni privilegiate: tipologie di azioni che attribuiscono ai titolari un privilegio rispetto alle azioni ordinarie in sede di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale allo scioglimento della società, comportando, tuttavia, la limitazione dei diritti amministrativi.

Le azioni incorporano il **rischio prezzo**, giacché, non essendo previsti data di scadenza e valore di rimborso, il ritorno dell'investimento è determinato, oltre che dai dividendi incassati, dalla differenza tra il prezzo di vendita dei titoli e il prezzo a cui erano stati acquistati.

Tale rischio può essere scomposto in **rischio generico e rischio specifico**. L'investimento in azioni può presentare **rischio cambio** se non sono espresse in euro, in quanto il corrispettivo della vendita è incassato nella valuta in cui sono scambiati i titoli, quindi l'investitore, nel convertire le somme percepite, può ottenere una somma inferiore alle attese, se tale valuta si è svalutata rispetto all'euro, superiore alle attese in caso contrario.

Infine, l'investimento in azioni può presentare un **rischio liquidità**, nel caso in cui il detentore dovesse trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prontamente e a prezzi convenienti. Tale rischio è mitigato per le azioni quotate su mercati regolamentati, proprio per la presenza di un mercato in cui proporre i propri ordini di acquisto e vendita.

I diritti di opzione sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, riconosciuta ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già detenute al momento della delibera assembleare relativa alla nuova operazione o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

ETF

Gli *Exchange Traded Fund (ETF)* rappresentano una tipologia particolare di fondi comuni aperti o Sicav di tipo indicizzato, a gestione passiva. Si distinguono dai normali fondi indicizzati per il fatto di essere negoziati in un mercato regolamentato (es. Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana), alla stregua di un normale titolo azionario, in modalità di negoziazione continua. Ciò consente una valorizzazione immediata delle quote e conferisce all'investitore la possibilità di utilizzare questo strumento finanziario per investimenti in ottica di medio-lungo, di breve o di brevissimo periodo. I vantaggi derivano tipicamente dalla gestione passiva atta a replicare esattamente un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario), che implica un intervento minimo (caratteristico di un portafoglio indicizzato) con costi e commissioni annue di gestione contenuti rispetto a un fondo tradizionale. Gli Etf prevedono un patrimonio autonomo e separato dalle attività della società di gestione.

Fondi assimilabili sono gli *Exchange Traded Commodities*, fondi che replicano l'andamento di indici di prezzi di materie prime.

Nell'investimento in ETF è presente il **rischio prezzo**, dal momento che, non essendo previsti data di scadenza e valore di rimborso, il ritorno dell'investimento è determinato, oltre che dai dividendi incassati, dalla differenza tra il prezzo di vendita dei titoli e il prezzo a cui erano stati acquistati. Se il sottostante è costituito da un tasso di cambio tra due valute, è presente il **rischio di cambio**. L'investimento in ETF può essere meno rischioso rispetto all'investimento sul singolo titolo azionario o obbligazionario, poiché replicando un indice formato da un paniere di titoli permette una migliore diversificazione del tutto simile ad un fondo comune di investimento aperto. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari inclusi nell'indice replicato (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti (es. singola materia prima). Inoltre il rischio di questi strumenti finanziari può essere amplificato dall'effetto leva, fermo restando che la perdita massima è il capitale investito.

Covered Warrant – Warrant – Certificates (strumenti finanziari derivati)

Il Warrant è uno strumento finanziario, quotato in Borsa, consistente in un contratto a termine che conferisce la facoltà (ma non l'obbligo) di sottoscrivere l'acquisto (*warrant call*) o la vendita (*warrant put*) di una certa attività finanziaria sottostante, ad un prezzo (detto strike price o prezzo d'esercizio) e ad una scadenza stabilita solitamente superiore all'anno. A fronte di questo diritto, il compratore del warrant paga un certo controvalore: il premio.

Nella maggior parte dei casi i warrant conferiscono ai titolari il diritto di sottoscrivere nuove azioni pur avendo vita e natura giuridica autonoma, sono infatti negoziati separatamente rispetto alle azioni. A seconda dell'attività sottostante si distinguono due tipologie di warrant:

Warrant (in senso stretto) che hanno come attività sottostante principalmente azioni di una società quotata e pertanto hanno come finalità quella di consentire alla società di raccogliere nuovi fondi. I warrant rappresentano spesso strumenti accessori di più ampie e consistenti operazioni di raccolta di fondi, come aumenti di capitale o emissioni di prestiti obbligazionari. Sulla base del rapporto di esercizio, a ogni warrant è associato un multiplo, che rappresenta la quantità di sottostante controllata dallo strumento, cioè esprime quanti warrant occorre utilizzare per poter sottoscrivere un'azione;

Covered Warrant che possono avere come attività sottostante azioni, obbligazioni, indici azionari o obbligazionari o anche panieri di titoli, valute o tassi di interesse. Entro la data di scadenza l'investitore può esercitare il diritto conferitogli dal CW, incassando un controvalore pari alla differenza, se positiva, tra il prezzo di mercato dell'attività sottostante e lo "strike price". Alternativamente l'investitore può vendere il CW sul mercato regolamentato dove è quotato (come un normale titolo azionario) per monetizzare l'eventuale profitto.

Il **rischio prezzo** per l'acquirente è potenzialmente pari alla perdita del capitale investito (pari al premio pagato). In generale i rischi dei warrant sono assimilabili ai rischi dell'investimento azionario. I **Certificates** sono contratti a scadenza quotati, definiti "derivati cartolarizzati", attraverso i quali il risparmiatore può investire su sottostanti altrimenti non accessibili (quali ad es. indici, valute, future sul petrolio, oro e argento). Esistono diverse tipologie di Certificates:

- di tipo "investment", senza leva finanziaria;
- di tipo "leverage", con leva finanziaria.

I certificate di tipo "investment" a loro volta sono rappresentati da:

certificati a benchmark sono i più comuni e danno la possibilità di investire importi contenuti su un sottostante (indice, valuta, metallo, future sul petrolio o altra materia prima) non altrimenti accessibile, tale categoria replica semplicemente le performance del sottostante;

certificati strutturati che utilizzano meccanismi di opzioni accessorie, realizzando strategie di investimento più complesse sulle attività sottostanti, e che in alcuni casi consentono di proteggere il capitale impiegato in modo parziale o totale con eventuali rendimenti minimi oppure di ottenere performance migliori di quelle del sottostante in particolari condizioni di mercato. Ci sono poi altre tipologie di offerte strutturate senza nessuna garanzia, né protezione del capitale.

La garanzia o la protezione dei certificati d'investimento sono assicurati dalla società che li emette e sono quindi esposti a **rischio emittente**. L'investimento non presenta costi annui di gestione, ma solo costi di negoziazione simili a quelli nell'investimento azionario.

Presentano un profilo di rischio elevato: il **rischio prezzo** per l'acquirente è potenzialmente pari alla perdita del capitale investito.

Nei Warrant, Covered Warrant e Certificates è presente il **rischio liquidità**, per la potenziale difficoltà ad estinguere il contratto prima della scadenza a prezzi convenienti, ma è mitigato nel caso di quotazione su mercati regolamentati. Inoltre, se il sottostante è costituito da un tasso di cambio tra due valute, è presente il **rischio di cambio**. Il rischio di questi strumenti finanziari può essere amplificato dall'**effetto leva**, fermo restando che la perdita massima è il capitale investito.

Prodotti di gestione del risparmio

Il Risparmio Gestito è costituito dall'insieme delle attività di investimento delle risorse finanziarie affidate da risparmiatori individuali e da enti a gestori professionali, mantenendo presso l'investitore il rischio di investimento. Tali gestori sono specificamente disciplinati, vigilati ed autorizzati a svolgere il servizio di gestione collettiva del risparmio o a svolgere attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi.

La Banca colloca/distribuisce i seguenti strumenti finanziari e servizi di investimento emessi/prestati da società terze autorizzate, alla gestione collettiva e individuale del risparmio, :

1. OICR (Fondi mobiliari, SICAV, Fondi Immobiliari e Fondi Pensione Aperti)
2. Gestioni patrimoniali.

L'investimento in prodotti di gestione del risparmio presenta livelli di rischio collegati agli strumenti finanziari utilizzati per la gestione (cfr anche par.1.7. L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo).

Per dettagliare meglio il profilo rischio-rendimento dei prodotti del risparmio gestito Assogestioni elabora una classificazione che rappresenta per il risparmiatore uno strumento che fornisce un quadro generale dei prodotti offerti sul mercato. L'investitore deve approfondire la conoscenza del prodotto con un'attenta lettura del prospetto o del contratto di gestione. La classificazione si articola per i fondi mobiliari in cinque macrocategorie:

- *Fondi Azionari;*
- *Fondi Bilanciati;*
- *Fondi Obbligazionari;*
- *Fondi di Liquidità;*
- *Fondi Flessibili.*

Per ciascuna delle cinque macrocategorie sopra indicate Assogestioni effettua una scomposizione in sottocategorie che, ad esempio, per i prodotti Azionari e Bilanciati si contraddistingue per la percentuale minima e massima di investimento azionario o per i parametri di *asset allocation* (azionario-obbligazionario) o per la specializzazione settoriale (o per paese); per i fondi obbligazionari tiene conto di parametri quali la valuta di denominazione, la duration del portafoglio, la giurisdizione dell'emittente (paesi sviluppati o emergenti), tipologia dell'emittente, merito creditizio (*Investment Grade o High Yield*). Assogestioni classifica i contratti di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (**gestioni patrimoniali**) in categorie ognuna delle quali si caratterizza per una percentuale minima e massima di titoli azionari detenibili in portafoglio:

- *Azionarie*
- *Bilanciate azionarie*
- *Bilanciate*
- *Bilanciate obbligazionarie*
- *Obbligazionarie*
- *Monetarie*
- *Flessibili*

Alle gestioni patrimoniali si possono applicare le seguenti ulteriori qualificazioni della politica di investimento, per la definizione delle quali si rimanda a quanto previsto per i fondi comuni:

- Gestione a capitale protetto;*
- Gestione a capitale garantito.*

1. OICR

Il Fondo Comune d'Investimento è una cassa comune collettiva dove vi confluisce il risparmio di una pluralità di sottoscrittori. Ogni partecipante detiene un numero di quote che è proporzionale all'importo versato. Lo scopo principale di un Fondo Comune d'Investimento è di ottenere, attraverso una gestione collettiva, dei vantaggi in termini di rendimento, minori costi, e diversificazione del portafoglio titoli.

Simili ai fondi nella modalità di raccolta e gestione del patrimonio ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, le **SICAV** sono società di investimento a capitale variabile, dotate, di personalità giuridica propria il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote.

La gestione del patrimonio del fondo è affidata ad un gestore, ma il patrimonio che costituisce il fondo è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti al fondo sia da quello della Società di Gestione.

Il gestore investe il patrimonio del fondo in un'ampia gamma di titoli (azioni e obbligazioni di diversi emittenti, titoli di stato, strumenti derivati, ecc.). Gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide che fanno parte del fondo sono custoditi da una Banca depositaria che accerta la legittimità e la correttezza delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, il calcolo del loro valore e la destinazione dei proventi dei fondi.

Gli OICR si dividono in **OICR armonizzati** e **OICR non armonizzati**. Nei primi sono ricompresi i fondi comuni di investimento e le Sicav conformi alla direttiva comunitaria n.85/611/CE e successive modifiche. Tale direttiva prevede una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed altre informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. I fondi non armonizzati, invece, sono caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio rispetto ai fondi armonizzati, ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli sopra elencati.

A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso/uscita dai fondi si possono individuare alcune **macrocategorie** di OICR, tra le quali:

- Fondi aperti mobiliari;
- Fondi chiusi mobiliari;
- Fondi riservati e Fondi speculativi;
- Fondi immobiliari (fondi che investono in immobili);
- Fondi di fondi.

Le società che emettono fondi comuni sono tenute ad adempiere nei confronti dei sottoscrittori ad obblighi informativi specificatamente disciplinati dalla normativa vigente. L'obbligo informativo si esplicita in particolare nella redazione e consegna al sottoscrittore del prospetto informativo e nell'obbligo di pubblicazione del valore della quota del fondo su almeno un quotidiano nazionale.

1.1. Fondo pensione aperto

Forma pensionistica complementare istituita direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Viene realizzato mediante la costituzione di un patrimonio separato e autonomo all'interno della società istitutrice finalizzato esclusivamente all'erogazione di prestazioni previdenziali. La finalità prioritaria del Fondo Pensione Aperto è consentire, una volta maturati i diritti per il pensionamento, un'integrazione previdenziale per un miglior tenore di vita più consona al soddisfacimento di ogni esigenza di carattere economico, sociale e sanitario.

2. Gestioni Patrimoniali

Le Gestioni Patrimoniali sono forme di investimento che permettono al risparmiatore di affidare ad un Gestore (SGR, SIM o banche), tramite mandato, l'investimento del proprio patrimonio. A differenza dei Fondi, la gestione non avviene in monte ma separatamente per ogni cliente del Gestore. Trattandosi di un servizio di investimento personalizzato e non dell'acquisto di un prodotto standard, il portafoglio di ciascun cliente è potenzialmente diverso da quello di un altro. L'investitore, con le modalità pre-concordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione imparando istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione dipende anche dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione definendo:

le categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
il grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi in modo approfondito presso l'intermediario collocatore sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione in cui intende investire e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Una volta compreso il grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore.

In relazione alle caratteristiche del portafoglio gestito è possibile distinguere due servizi di gestione patrimoniale: Gestione Patrimoniale Mobiliare (GPM) - il cui patrimonio viene investito principalmente in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni...) - e Gestione Patrimoniale in Fondi/SICAV (GPF/S) - dove il patrimonio è investito prevalentemente in quote di OICR.

Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

unit linked, collegati a fondi interni assicurativi/OICR;

index linked, collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;

prodotti di capitalizzazione, generalmente collegati ad una gestione interna separata.

Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento: tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo.

1.1. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked"

Le assicurazioni *unit linked* sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione.

Questi prodotti prevedono infatti, l'acquisizione tramite i premi versati dall'investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse: il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati:

La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi /OICR.

L'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).

La liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.

La divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso. L'utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato i) alla copertura dei rischi, ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio.

L'investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

1.2. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked"

Le assicurazioni *index linked* sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento nel tempo del valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento. Pertanto, il capitale ottenibile da questo contratto è soggetto alle oscillazioni dell'indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo *index linked* comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le *index linked* possono offrire delle garanzie (per esempio la restituzione almeno dell'importo dei premi investiti oppure un capitale minimo a scadenza, ovvero la corresponsione di cedole in corso di contratto) sia in caso di vita sia in caso di morte dell'assicurato; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le *index linked* potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle *unit linked*, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati.

1.3. Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione

Le *Polizze vita di capitalizzazione* prevedono una maggiorazione annuale del capitale o della rendita assicurati attraverso il riconoscimento di una parte degli utili finanziari realizzati da specifiche gestioni speciali costituite all'interno dell'impresa (gestioni separate) nelle cui attività vengono investiti i premi versati, al netto dei costi. Per questi prodotti possono essere pagati premi unici, ricorrenti o annui e prevista una scadenza di non meno di cinque anni. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

I premi annui possono essere costanti o rivalutabili. Nel caso di premi rivalutabili il capitale o la rendita assicurati crescono di anno in anno anche in funzione della rivalutazione del premio; nel caso di pagamento di premi costanti, il capitale o la rendita crescono soltanto in funzione dei rendimenti conseguiti dalla gestione separata e riconosciuti al contraente in base alle condizioni contrattuali. In questa tipologia di polizze il rischio dell'investimento è a carico dell'impresa e l'assicurato ha diritto ad un capitale minimo, eventualmente rivalutato ad un tasso garantito.

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le *unit linked* o per le *index linked*.

CLASSI DI RISCHIO DEGLI STRUMENTI / PRODOTTI FINANZIARI

La Banca, sulla base delle considerazioni sopra esposte, assegna un indicatore sintetico del grado di rischiosità dei titoli.

Allegato 2. – DOCUMENTO INFORMATIVO DI SINTESI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DELLA CLIENTELA

Si riporta di seguito una sintesi della *Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini* adottata dalla Banca.

Gentile Cliente,
come richiesto dalla nuova normativa in materia di servizi di investimento (articolo 46, comma terzo e 48 terzo comma, del Regolamento Intermediari CONSOB n. 16190 del 29/10/2007), BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini SpA, prima della prestazione nei Suoi confronti dei servizi d'investimento medesimi per i quali la stessa è autorizzata, Le fornisce, nel presente documento le principali informazioni sulle proprie **strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini**, elaborate ai fini di assicurarLe il miglior risultato possibile.

Per quanto riguarda la **strategia di esecuzione degli ordini**, che verrà applicata per i seguenti servizi di investimento:

- esecuzione degli ordini per conto della clientela
- negoziazione in conto proprio

la normativa prevede un Suo specifico assenso preliminare, che Le chiediamo di esprimere nell'apposito riquadro in calce. In assenza di consenso, la Banca non potrà fornirLe i servizi di investimento evidenziati.

Per quanto riguarda la **strategia di trasmissione degli ordini**, che verrà applicata per i seguenti servizi di investimento:

- ricezione e trasmissione di ordini
- gestione di portafogli

la normativa non prevede un Suo assenso preliminare; Le chiediamo, comunque, nell'ottica di una relazione sempre più consapevole ed informata fra Banca e Cliente, di esprimere, nel apposito riquadro posto in calce, la Sua "presa d'atto" circa le informazioni fornite.

STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Al fine di adempiere all'obbligo di adottare, da parte della Banca, tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile, Le sintetizziamo di seguito, suddivise per tipologia di strumento trattato:

- l'importanza attribuita dalla Banca ai **fattori di esecuzione** (corrispettivo totale, comprensivo di prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente, velocità di esecuzione, probabilità di esecuzione, probabilità di regolamento, natura dell'ordine e qualsiasi altro fattore che possa risultare rilevante)
- le **modalità di esecuzione degli ordini** da parte della Banca che agisce in conto proprio senza qualificarsi come *sede di esecuzione*:

STRUMENTO FINANZIARIO	FATTORI DI ESECUZIONE	MODALITA' DI ESECUZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Titoli di debito ammessi sui mercati regolamentati esteri e/o non ammessi a negoziazione in alcun mercato regolamentato o sull' MTF di riferimento della Banca (Sistema Multilaterale di Negoziazione EUROTIX) (si veda anche <i>STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI</i>) 	<u>Gerarchia dei fattori di esecuzione:</u> 1. Rapidità esecuzione e regolamento 2. Probabilità esecuzione e regolamento 3. Corrispettivo totale 4. Oggetto dell'ordine 5. Dimensione dell'ordine	Tali operazioni saranno eseguite sulla base delle condizioni prevalenti ottenute dal confronto tra quelle mostrate da altri market maker specializzati nella quotazione di queste tipologie di strumenti finanziari in grado di esprimere un'offerta vincolante. Il processo di <i>best-execution</i> sarà concluso con l'applicazione della proposta che esprimerà il prezzo migliore. Nel caso di ordini su strumenti finanziari non trattati da altri intermediari la Banca esegue avendo a riferimento strumenti analoghi, le prevalenti curve dei tassi di interesse e le caratteristiche dell'emittente.
<ul style="list-style-type: none"> • Obbligazioni emesse dalla BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini SpA 	<u>Gerarchia dei fattori di esecuzione:</u> 1. Rapidità esecuzione e regolamento 2. Probabilità esecuzione e regolamento 3. Corrispettivo totale	La Banca negozia gli ordini della clientela in conto proprio in qualità di <i>liquidity provider</i> .
<ul style="list-style-type: none"> • Pronti contro termine 	<u>Gerarchia dei fattori di esecuzione:</u> 1. Rapidità esecuzione e regolamento 2. Probabilità esecuzione e regolamento 3. Dimensione dell'ordine 4. Corrispettivo totale 5. Oggetto dell'ordine	La Banca esegue gli ordini in conto proprio alle condizioni, per le varie scadenze, prevalenti.
<ul style="list-style-type: none"> • Cambi a Termine 	<u>Gerarchia dei fattori di esecuzione:</u> 1. Corrispettivo totale 2. Rapidità di esecuzione e regolamento 3. Probabilità esecuzione e regolamento 4. Oggetto dell'ordine 5. Dimensione dell'ordine	La Banca esegue gli ordini in conto proprio alle condizioni, per le varie divise, prevalenti.
<ul style="list-style-type: none"> • Strumenti derivati non negoziati nei mercati regolamentati 	<u>Gerarchia dei fattori di esecuzione:</u> 1. Rapidità di esecuzione e regolamento 2. Probabilità esecuzione e regolamento 3. Oggetto dell'ordine 4. Dimensione dell'ordine 5. Corrispettivo totale	La Banca esegue gli ordini in conto proprio sulla base di specifiche esigenze del cliente e del suo profilo di rischio.

In deroga alla suesposta strategia di esecuzione, in presenza di condizioni particolari, la Banca potrà negoziare in conto proprio altre tipologie di strumenti finanziari.

Su Sua specifica richiesta, inoltre, la Banca si impegna fin'd'ora a dimostrare l'esecuzione dei Suoi ordini in conformità alla strategia di esecuzione, le cui linee principali Le vengono qui sottoposte, per lo specifico consenso preliminare richiesto.

La informiamo, inoltre, che a mezzo supporto duraturo o mediante il sito internet www.bancacarim.it nei casi consentiti dalla vigente normativa, qualsiasi rilevante modifica che la Banca dovesse apportare alla strategia di esecuzione Le verrà comunicata.

STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Al fine di adempiere all'obbligo di adottare, da parte della Banca, tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile, Le sintetizziamo di seguito, suddivise per tipologia di strumento trattato:

- l'importanza attribuita dalla Banca ai **fattori di esecuzione** (corrispettivo totale, comprensivo di prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente, velocità di esecuzione, probabilità di esecuzione, probabilità di regolamento, natura dell'ordine e qualsiasi altro fattore che possa risultare rilevante)
- la scelta delle **sedì di esecuzione** (mercati regolamentati sia italiani sia esteri, sistemi multilaterali di negoziazione o MTF, internalizzatori sistematici, market makers o altri negoziatori in conto proprio)

STRUMENTO FINANZIARIO	FATTORI DI ESECUZIONE	SEDI DI ESECUZIONE
● AZIONI, ETF, FONDI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANTS, COVERED WARRANTS, CERTIFICATES, DIRITTI e DERIVATI ammessi a negoziazione sui mercati regolamentati Italiani.	<u>Gerarchia dei fattori di esecuzione:</u> 1. Corrispettivo totale 2. Rapidità esecuzione e regolamento 3. Probabilità esecuzione e regolamento 4. Oggetto dell'ordine 5. Dimensione dell'ordine	● Mercato Regolamentato di Borsa Italiana S.p.A. per il tramite del negoziatore BANCA IMI SpA
● AZIONI, ETF, FONDI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANTS, COVERED WARRANTS, CERTIFICATES, DIRITTI e DERIVATI ammessi a negoziazione sui mercati regolamentati esteri	<u>Gerarchia dei fattori di esecuzione:</u> 1. Corrispettivo totale 2. Rapidità esecuzione e regolamento 3. Probabilità esecuzione e regolamento 4. Oggetto dell'ordine 5. Dimensione dell'ordine	● Mercati Regolamentati Paesi UE ed extra UE per il tramite del negoziatore BANCA IMI SPA
● Titoli OBBLIGAZIONARI e TITOLI DI STATO ammessi a negoziazione sui mercati regolamentati Italiani	<u>Gerarchia dei fattori di esecuzione:</u> 1. Corrispettivo totale 2. Rapidità esecuzione e regolamento 3. Probabilità esecuzione e regolamento 4. Oggetto dell'ordine 5. Dimensione dell'ordine	● Mercato Regolamentato di Borsa Italiana S.p.A. per il tramite del negoziatore BANCA ALETTI E C. SpA
● TITOLI DI DEBITO ammessi a negoziazione sui mercati regolamentati esteri ● TITOLI DI DEBITO non negoziati sui mercati regolamentati	<u>Gerarchia dei fattori di esecuzione:</u> 1. Corrispettivo totale 2. Rapidità esecuzione e regolamento 3. Probabilità esecuzione e regolamento 4. Oggetto dell'ordine 5. Dimensione dell'ordine	● Mercato Regolamentato TLX ● Sistema Multilaterale di Negoziazione EUROTIX

AVVERTENZE PARTICOLARI

LA INFORMIAMO CHE , QUALORA L'ORDINE FOSSE ACCOMPAGNATO DA SPECIFICHE ISTRUZIONI DA LEI IMPARTITE , (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, INDICAZIONE NELL'ORDINE DI SPECIFICA SEDE DI ESECUZIONE, DI QUANTITÀ E DI PREZZO), LA BANCA ESEGUIRÀ L'ORDINE ATTENENDOSI A TALI ISTRUZIONI MA CIÒ POTREBBE PREGIUDICARE LE MISURE PREVISTE NELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE PER GARANTIRLE IL MIGLIOR RISULTATO POSSIBILE.

LA INFORMIAMO INOLTRE CHE , GLI ORDINI DI NEGOZIAZIONE INOLTRE SU LE PIATTAFORME DI NEGOZIAZIONE ELETTRONICHE FORNITE DA BANCA CARIM SARANNO CONSIDERATI CON ISTRUZIONI SPECIFICHE SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE E NON COMPORTANO QUINDI, PER BANCA CARIM, ALCUNA DISCREZIONALITÀ IN MERITO.

LA INFORMIAMO ALTRESÌ CHE, QUALORA, L'ORDINE FOSSE ACCOMPAGNATO DA ISTRUZIONI PARZIALI DA LEI FORNITE (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, INDICAZIONE NELL'ORDINE DI LIMITI DI PREZZO MA SENZA INDICAZIONE DELLA SEDE DI ESECUZIONE), LA BANCA ESEGUIRÀ L'ORDINE PER LE ISTRUZIONI RICEVUTE E APPLICA LA PROPRIA STRATEGIA DI TRASMISSIONE PER LA PARTE NON SPECIFICATA MA CIÒ POTREBBE COMUNQUE PREGIUDICARE LE MISURE PREVISTE NELLA PREDETTA STRATEGIA PER GARANTIRLE IL MIGLIOR RISULTATO POSSIBILE.

Restiamo a disposizione per ogni Sua richiesta di chiarimento e Le porgiamo un cordiale saluto.

BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini SpA

Rimini, _____

BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini SpA